SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

06A07362

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. **245**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.

5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, può emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel restante territorio nazionale.

7. L'ordinamento delle istituzioni di cui al comma 1 deve essere improntato ad una didattica plurilingue, e garantire, oltre all'utilizzo delle lingue italiana e tedesca, quello delle lingue straniere secondo modalità da stabilirsi con i regolamenti didattici che possono contemplare, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facoltà di nomina di cui al presente comma è esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

9. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

10. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 9, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per ragioni di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

11. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il personale docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione del Conservatorio di musica «Claudio Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.

13. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 25 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige è citato nelle note alle premesse (dec reto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), e gli articoli 16 e 17 dello statuto medesimo riguardano le «disposizioni comuni alla regione ed alle province».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1992, n. 94, Supplemento Ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1983, n. 91.

06G0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2006, n. **246**.

Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'allegato C;

Viste le direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 e 2005/23 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modificano

la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), che accentra i compiti del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/25/CE;

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21, 23 e 24, 22 e 23 della direttiva 2001/25/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119;

Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

Viste le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1º gennaio 1999;

Considerato che la risoluzione MSC 66(68) ha aggiunto alla Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 29 marzo 2006;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, di seguito denominato: «decreto», dopo la lettera *qq)*, sono aggiunte le seguenti:

«*qq-bis)* "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *nn)*, relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.».

3. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto è sostituito dal seguente:

«5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale auto-

rità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.».

4. Il punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è sostituito dal seguente:

«3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.».

5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto è inserita la seguente:

«Regola V/2-*bis*

(Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro).

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW.

5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW.

6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW.

7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW.

8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW.

9. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».

6. L'allegato II del decreto è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II.

PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI, ENTI O SOCIETÀ DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13.

A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.

I. Un istituto, ente o società di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:

1. aver assunto insegnanti che:

1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;

1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;

1.3. se sono utilizzati simulatori:

1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;

1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;

3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:

3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;

3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;

3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;

3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,

3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;

4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;

5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo *status* di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;

6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;

7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.

II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:

1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;

2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.

B) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

1. il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW;

2. il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW;

3. la Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano, pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW;

4. lo Stato membro ha avviato con il Paese terzo interessato le procedure di stipula di un accordo contenente la clausola in base alla quale ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato;

5. gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere;

6. se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.

C) Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento del Paese terzo in questione.

La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui al punto *B)* del presente allegato e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

2) La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatte salve le prescrizioni di cui alla lettera *D)*.

3) Se, entro il termine di cui al punto 2), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto

Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE.

4) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni di cui alla lettera *B)* del presente allegato, punti 4 e 5.

5) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, entro il 13 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione europea non li revochi successivamente in virtù della lettera *E)* del presente allegato.

6) La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

D) Procedura di revoca dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

1) Fatti salvi i criteri stabiliti nella lettera *B)*, le amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi più i requisiti della Convenzione STCW, ne informano quanto prima la Commissione europea, precisando i motivi.

2) Quando le amministrazioni competenti per materia intendano revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informano immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

3) Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfi più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.

4) La decisione in merito alla revoca del riconoscimento è presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.

5) Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata qualora tale rivalutazione sia fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

E) Procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti.

1) La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui alla lettera *C)*, punto 2, compresi quelli indicati alla lettera *C)*, punto 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dalla lettera *B)* e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

2) La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione dei Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 18 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 2 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme reolamentari.».

— L'art. 7, comma 1, e l'allegato *C*, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, Supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 7. *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.)* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.».

«ALLEGATO *C*
(Art. 7, comma 1)

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.».

— La direttiva 2003/103/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 326 del 13 dicembre 2003.

— La direttiva 2005/23/E è pubblicata nella GUCE n. L. 62 del 9 marzo 2005.

— La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 136 del 18 maggio 2001.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, ediz. spec.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, Supplemento Ordinario.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187, Supplemento Ordinario.

— La direttiva 94/58/CE è pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994.

— La direttiva 98/35/CE è pubblicata nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.

— Il regolamento (CE) 2099/2002 è pubblicato nella GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.

— La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2005, n. 153.

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è pubblicato nella GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202»:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;

b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;

e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;

i) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;

l) "allievo ufficiale di macchina" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;

m) "radioperatore" un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

n) "comune di guardia di coperta" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;

o) "comune di guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;

p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

q) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

r) "viaggi costieri" i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

s) "potenza di propulsione" la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;

u) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);

z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

aa) "nave da passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;

bb) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

cc) "Convenzione STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 39, e i successivi emendamenti;

dd) "annesso alla Convenzione STCW" il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione i della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;

ee) "codice STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

ff) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

gg) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

hh) "Convenzione SOLAS" (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

ii) "nave da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;

ll) "compagnia di navigazione" la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;

mm) "certificato" qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;

nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

oo) "servizio di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;

pp) "Paese terzo" il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;

qq) "mese" un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;

qq-bis) *"Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;*

qq-ter) *"Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.*

— Per i regolamenti (CE) n. 2099/2002 e 1406/2002 vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8. (Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, dì cui all'art. 2, comma 1, lettera nn)*, relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera* C)*, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.*

2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4.

3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.

4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».

— Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 17. *(Comunicazione tra i membri dell'equipaggio).* 1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.

2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonché a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.

3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:

a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;

c) l'eventuale necessità, allorché la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;

d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;

e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.

4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.

5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.

6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.».

— Il testo vigente dell'allegato I, capitolo V, Regola V/2, punto 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato I

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW

Capitolo V

Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi

(Omissis).

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.

5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.

6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.

7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.

8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.

9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».

(Omissis).

06G0267

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006.

Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, di approvazione del Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006, che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 50.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, che all'art. 1-*ter* prevede, tra le misure volte a favorire la competitività e la crescita dell'economia italiana, una procedura accelerata, poiché non soggetta all'ordinario procedimento di consultazione previsto dal testo unico sull'immigrazione, per l'aumento delle quote massime di lavoratori subordinati extracomunitari da destinare ai settori dell'agricoltura e del turismo;

Vista la nota spedita in data 27 giugno 2006, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei Ministri ha richiesto al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-*bis* del testo unico sull'immigrazione, di effettuare le proprie valutazioni in ordine ad un eventuale secondo «decreto flussi» per l'anno 2006, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato testo unico sull'immigrazione, che consenta di ampliare le quote d'ingresso per i lavoratori extracomunitari;

Vista la relazione del predetto «Gruppo tecnico di lavoro» in data 3 luglio 2006, nella quale si ritiene ipotizzabile l'adozione di un ulteriore decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2006 che incrementi la quota massima di ingressi per i lavoratori extracomunitari;

Considerato che, in attesa della definizione delle quote aggiuntive di cui sopra con l'espletamento della complessa ed articolata procedura prevista per l'adozione di un decreto flussi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del testo unico sull'immigrazione, sussiste l'urgenza di stabilire una quota massima aggiuntiva per l'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali indispensabili per la stagione turistica e per la raccolta dei prodotti agricoli;

Decreta:

Art. 1.

1. In aggiunta alla quota di 50.000 unità, già determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale, è ammessa un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria di seguito indicati: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto ed, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.

3. L'ulteriore quota di cui al comma 1 sarà ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

Roma, 14 luglio 2006

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 334

06A07540

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3536).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 ed in particolare l'art. 4, comma 2, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, n. 3518 del 27 aprile 2006 e n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 5;

Visto l'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Considerato che si rende necessario perequare il trattamento economico del personale esperto impiegato per conto del Dipartimento della protezione civile nelle diverse missioni umanitarie all'estero;

Tenuto conto che nell'ambito delle iniziative di carattere umanitario finalizzate al completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan si rende necessario avvalersi, anche per il tramite di organizzazioni non governative, della collaborazione di personale esperto aventi particolare esperienza anche nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 recante proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio 2006, n. 669 recante «attribuzioni e composizione della Struttura temporanea di missione per l'attuazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a dissesti idrogeologici con annessi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

Considerate le risultanze istruttorie relative al quadro economico dell'intervento di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto rappresentate dal soggetto attuatore con nota n. 52 del 30 maggio 2006;

Vista la nota del comune di Cerzeto prot. n. 2559 del 6 giugno 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 26 maggio 2006 con la quale il sindaco di Asti - Commissario delegato chiede la proroga del poteri commissariali;

Vista la nota del 3 luglio 2006 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006 e dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006;

Vista la nota del 20 marzo 2006 del Presidente della regione Puglia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 in data 16 agosto 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia»;

Vista la nota 13 giugno 2006, con la quale il Presidente della regione Puglia ha rappresentato l'esigenza che vengano confermati in capo al medesimo i poteri di Commissario delegato al fine di provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle opere già programmate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la

proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 7;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'11 luglio 2006, prot. GAB/2006/5378/B08, nella quale per la risoluzione delle problematiche afferenti all'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari detto Dicastero destina 12.000.000,00 di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8 e n. 3529 del 2006 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2006, n. 3504, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;

Vista la nota del 12 giugno 2006 dell'Assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «Grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», così come integrata dagli articoli 9 e 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;

Visto l'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale, tra l'altro, vengono stanziati 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007 per 15 anni, per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2005 concernente la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante: «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la nota n. 5916 del 3 dicembre 2005 del Presidente della regione Molise, concernente la richiesta di utilizzare i finanziamenti assegnati alla medesima regione da destinare al proseguimento delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 con il quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Vista la nota n. 330 del 13 luglio 2006 della regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 24 marzo 2006, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticità in atto nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

Vista la nota n. 256 del 18 luglio 2006 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del sistema gran Sasso;

Vista la nota del 17 luglio 2006 della prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo, con la quale il Prefetto segnala la grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa la rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della regione Lombardia del 18 luglio 2006, prot. A1.2006.0084154, nella quale si chiede di assicurare la continuità della gestione commissariale mediante l'attribuzione della funzione di commissario delegato all'assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della predetta regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di grande evento nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento del «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 19 aprile 2006, n. 3514, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella - Costa Merlata;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, della predetta ordinanza con cui viene demandato al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito, tra l'altro, di disporre per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;

Vista la delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006 con cui viene assegnata ai predetti istituti ospedalieri una parte della somma accantonata a valere sulle residue disponibilità di cui alla legge n. 135/1990 per il completamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3285/2003;

Viste le note del 22 febbraio 2006 e del 21 marzo 2006 con cui l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano rappresentano l'esigenza di rendere immediatamente disponibili le predette somme;

Vista la nota del 7 giugno 2006 del Ministero della salute;

Viste le note del 25 luglio 2006, del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, e CIPE con le quali si comunica la propria intesa rispetto al trasferimento immediato delle citate risorse;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390/2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola d'Ischia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3526/2006 inerente agli interventi urgenti nella Repubblica indonesiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola di Lampedusa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996, n. 2450 e successive modificazioni, del 31 maggio 1999, n. 2985 e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura di Bari prot. n. 06/6540/9C/GAB del 4 maggio 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, fino al 30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi degli esperti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;

2. Al fine di favorire la realizzazione di alcune iniziative di carattere umanitario nel Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire alle organizzazioni non governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di motivata richiesta, la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata professionalità, cui è riconosciuto il regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che è stato appositamente integrato con la somma di euro 1.000.000,00 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi straordinari ed urgenti previsti nel piano di delocalizzazione e di ricostruzione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo nel comune di Cerzeto (Cosenza) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005 n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 36.700.000,00 milioni di euro.

2. In ragione del protrarsi della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, il sindaco di Cerzeto è autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2007, i due contratti stipulati con professionisti per attività di consulenza specialistica ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.

3. Il personale della struttura temporanea di missione istituita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005 n. 3427, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio 2006, n. 669, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità.

Art. 3.

1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006 le parole «comma 203» sono soppresse e così sostituite «comma 213».

2. All'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006, le parole «Con il decreto di cui al comma 1» sono soppresse e così sostituite: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,».

Art. 4.

1. Il sindaco di Asti è confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio del medesimo comune.

Art. 5.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 22 e 23 ottobre 2005 hanno colpito il Comune di Martina Franca in provincia di Taranto, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006 provvede all'attuazione del necessari interventi in regime ordinario ed in termini di somma urgenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al predetto commissario delegato la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta l'occorrente disponibilità. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella contabilità del commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Puglia, le residue disponibilità finanziarie giacenti alla data del 31 maggio 2006 sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - Presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3188 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 7.

1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, ed alla necessità di realizzare, contemporaneamente alle relative strutture, un sistema di produzione di energia ad esse funzionali tramite tecnologie innovative, il commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, di euro 12.000.000,00 già assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20 punto 4.3 in deroga alle procedure ed alle modalità ivi previste. Le predette risorse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale del commissario delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a nominare un soggetto attuatore con il compito di coadiuvare il sindaco di Lipari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 8.

1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli adempimenti della struttura commissariale relativi alla chiusura entro il 31 gennaio 2007 dello stato d'emergenza di cui trattasi, il commissario delegato è autorizzato ad assumere un'unità di personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali, con oneri a carico delle risorse finanziare poste nella disponibilità del commissario delegato.

Art. 9.

1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, al commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.

Art. 10.

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento del Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 203, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006.

Art. 11.

1. A valere sul complessivo importo assegnato alla regione Molise sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 in data 9 marzo 2006 - Allegato 1, la medesima regione è autorizzata ad utilizzare la somma di euro 327.763,00 da destinare al proseguimento delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005.

Art. 12.

1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni: Brognaturo,

Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra S. Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.

2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 è concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

4. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui all'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini scadono nel periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.

5. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 le parole «non superiore al 30%» sono soppresse e così sostituite: «non superiore al 60%».

6. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 7 luglio 2006 è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato può corrispondere una anticipazione del contributo di cui al precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni unità abitativa, sulla base di apposita autocertificazione attestante l'entità del danni subiti ai beni mobili. Detto contributo sarà detratto in fase di liquidazione della somma eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.».

7. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, sulla base del censimento dei danni effettuati dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, con la quantificazione finanziaria occorrente per la realizzazione degli interventi. Per la predisposizione del piano il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006.

8. In favore del personale del Settore protezione civile della regione Calabria, nel limite massimo di 30 unità, impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili *pro-capite*.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006.

10. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, le parole «da trasferire al Commissario delegato» sono soppresse.

Art. 13.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato sono confermati fino al 31 dicembre 2006.

2. Per assicurare la completa attuazione degli interventi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3525 del 2006, nonché per gli interventi di messa a norma dei laboratori con particolare riferimento all'antincendio, al Commissario delegato è attribuita l'ulteriore somma di 4.500.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, di cui è stata accertata l'occorrente disponibilità.

Art. 14.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3419 del 24 marzo 2005, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 3.000.000,00 da destinare al consolidamento del lato ovest del costone del Colle Guasco annesso alla Cattedrale di S. Ciriaco ed al Museo Diocesano siti nel territorio del comune di Ancona, nonché la somma di euro 850.000,00 da destinare al ripristino ed al completamento del Duomo di Orbetello.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 15.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire la messa in sicurezza della rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria interessata dal dissesto idrogeologico di cui in premessa, è assegnata alla prefettura di Reggio Calabria la somma di euro 49.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 16.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385, del 10 dicembre 2004 è soppresso e sostituito dal seguente: «L'Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia è nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza».

Art. 17.

1. Al fine di assicurare l'operatività della Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile anche assicurando ogni necessario collegamento con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per la durata degli stati emergenza in premessa citati, ad utilizzare personale appartenente a dette strutture, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Al personale di cui al comma 1, nei limiti temporali di cui al comma precedente, impiegato per assicurare la piena operatività della Sala situazione Italia è corrisposta una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva commisurata a trenta ore di straordinario festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni di effettivo impiego. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 18.

1. Per consentire l'organizzazione delle connesse attività finalizzate allo svolgimento del «Grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 citato in premessa, è assegnata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, al Comitato organizzatore Varese 2008 la somma di euro 850.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2006 nell'ambito dell'U.P.B. 3.2.3.31 - capitolo 7282, e di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 26 aprile 2006, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di «Grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008».

Art. 19.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, per l'impiego, in attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme contro gli incendi boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché per assicurare ogni utile sinergia finalizzata all'applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, a personale dotato di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento della protezione civile.

3. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 20.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006, dopo la parola «rimozione» aggiungere le seguenti «e demolizione anche in sito».

Art. 21.

1. Le risorse assegnate ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006 all'Istituto «Lazzaro Spallanzani» ed all'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285/2003, sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale, all'uopo istituita ed intestata al

soggetto attuatore - presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

2. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.

Art. 22.

1. Allo scopo di fronteggiare le numerose emergenze in atto mediante criteri di rigorosa perequazione al personale non dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio:

a) per le emergenze verificatesi in territorio estero una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;

b) per le emergenze ed i grandi eventi verificatisi in territorio italiano una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei territori ove è dichiarato lo stato di emergenza o di grande evento, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;

c) per entrambe le tipologie di cui ai punti precedenti al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile possono essere corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale impiegato nei territori esteri di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3468/2005 e successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n. 3526/2006 e successive modificazioni si applica il comma 1, lettera *a)*, del presente articolo. Al personale impiegato in missione in territorio italiano ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3266/2003, n. 3521/2006, n. 3531/2006, n. 3427/2005, n. 3350/2004 e successive modificazioni, n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera *b)*. Al personale impiegato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi delle ordinanze n. 3427/2005, n. 3468/2005 e successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n. 3489/2005, n. 3350/2004, n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera *c)*.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 al personale dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio:

a) per le emergenze verificatesi in territorio estero e nazionale ed i grandi eventi una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;

b) nella ricorrenza delle tipologie di cui alla lettera *a)* al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile una speciale indennità operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 30% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale dirigenziale impiegato nelle situazioni emergenziali o nei grandi eventi in premessa citati si applica il comma 3 del presente articolo.

5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 23.

1. Nell'ottica di un progressivo rientro nell'ordinario, rispetto al contesto critico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 ed essendo cessata la competenza del prefetti in materia di rilascio delle autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, l'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2985 è abrogato e le competenze in materia di vigilanza sulle attività di conferimento e di gestione delle discariche sono ripristinate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, agli enti ed alle amministrazioni ordinariamente competenti in materia ai sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Parente Alessio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Parente Alessio, nato a Caserta il 16 aprile 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Napoli in data 22 luglio 2003;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 30 giugno 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real» dal 10 novembre 2005;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 10 novembre 2005 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di S. Maria Capua a Vetere;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Parente Alessio, nato a Caserta il 16 aprile 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07456

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Schneider Cruces Julia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schneider Cruces Julia, cittadina spagnola nata a Malaga il 17 novembre 1976, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di psicologo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Considerato che 1a richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidadt de Malaga» in data 27 novembre 2000;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta all'«Illustre Colegio Oficial de Andalucia Oriental» come attestato in data 8 luglio 2005;

Preso atto della documentazione attestante formazione ed attività professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Schneider Cruces Julia, cittadina spagnola nata a Malaga il 17 novembre 1976, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Psicologi - sez. A, l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07457

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandt Ada Muriel Gela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Brandt Ada Muriel Gela, nata ad Augsburg (Germania) il 4 luglio 1982 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato l'8 febbraio 2006;

Considerato inoltre che è in possesso dell'autorizzazione «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» come attestato in data 15 febbraio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Brandt Ada Muriel Gela, nata ad Augsburg (Germania) il 4 luglio 1982 cittadina tedesca è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07458

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativo all'emissione del 14 luglio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 71053 del 6 luglio 2006, che ha disposto per il 14 luglio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 71053 del 6 luglio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 96,622.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 202.658.620,00 per i titoli a 367 giorni con scadenza 16 luglio 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 367 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,860 ed a 95,681.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07541

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° giugno 2006.

Riconoscimento, al dott. Berliti Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Berliti Stefano, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 23 marzo 2006;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina interna, rilasciato in data 30 giugno 2000 dal «Mercy Hospital and Medical Center», Chicago - Illinois (Stati Uniti) al dott. Berliti Stefano, cittadino italiano, nato a Roma il 26 dicembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A07465

DECRETO 24 luglio 2006.

Revoca di prodotti fitosanitari a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., in Cesano Maderno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto i decreti con i quali sono stati registrati i seguenti prodotti fitosanitari:

«Slogan MZ» reg .n. 10235, del 20 dicembre 1999,
«Acrobat MZ» reg .n. 8791, del 5 febbraio 1996,
«Forum MZ» reg. n. 8548, del 30 novembre 1994,
«Sportak FE» reg. n. 7319, del 16 dicembre 1987,
«Prelude FE» reg. n. 7229, del 26 novembre 1987,
«Delan MZ» reg. n. 4942, del 23 settembre 1982,

di proprietà dell'impresa Basf Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, n. 8;

Viste le lettere ricevute in data 20 giugno 2006 dall'impresa medesima, di rinuncia alla registrazione dei prodotti fitosanitari stessi;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate a seguito di rinuncia, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari denominati:

SLOGAN MZ reg. n. 10235, del 20 dicembre 1999,
ACROBAT MZ reg. n. 8791, del 5 febbraio 1996,
FORUM MZ reg. n. 8548, del 30 novembre 1994,
SPORTAK FE reg. n. 7319, del 16 dicembre 1987,
PRELUDE FE reg. n. 7229, del 26 novembre 1987,
DELAN MZ reg. n. 4942. del 23 settembre 1982,

a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8.

Lo smaltimento delle scorte dei suindicati prodotti è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07461

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifica della denominazione del prodotto fitosanitario «Bayteroid N EW» in «Keshet EW» a nome dell'impresa Magan Italia Srl, in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il D.D. in data 23 marzo 1989, con il quale è stato registrato al n. 7732 il prodotto fitosanitario denominato «Bayteroid N EW», a nome dell'impresa Magan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Verdi, 12, preparato negli stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2006 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione:

alla modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da «Baiteroyd N EW» in «Keshet EW»;

a confezionare il prodotto in oggetto presso lo stabilimento dell'impresa Lifa Srl, sito in Vigonovo (VE);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Magan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G.Verdi, 12, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BAYTEROID N EW, registrato al n. 7732 con D.D. in data 23 marzo 1989, è autorizzata:

a modificare la denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da BAITEROYD N EW, in KESHET EW;

al confezionamento del prodotto stesso presso lo stabilimento dell'impresa Lifa Srl, sito in Vigonovo (Venezia).

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07462

DECRETO 24 luglio 2006.

Passaggio di proprietà del prodotto fitosanitario denominato «Basiram L», registrazione n. 1466, dall'impresa Sipcam Spa all'impresa Sariaf Gowan.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1974, con il quale è stato registrato al n. 1466 il prodotto fitosanitario denominato «Poltiglia Bordolese Sipcam Liquida», a nome dell'impresa Sipcam Spa, con sede in Milano, via Carroccio, 8;

Visti gli atti notarili in data 6 marzo 2006, da cui risulta che l'impresa Sipcam Spa ha ceduto la titolarietà della registrazione del prodotto suindicato all'impresa Sariaf Gowan Spa, con sede legale in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68;

Vista la domanda presentata in data 6 giugno 2006 dall'impresa Sariaf Gowan Spa, intesa ad ottenere il

trasferimento a proprio nome della titolarità del prodotto di cui sopra, da produrre presso gli stabilimenti precedentemente autorizzati, nonché la modifica della denominazione del medesimo da «Poltiglia Bordolese Sipcam Liquida», a Basiram L»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È intestata a nome dell'impresa Sariaf Gowan S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato POLTIGLIA BORDOLESE SIPCAM LIQUIDA, registrato al n. 1466 con decreto ministeriale del 30 aprile 1974, a seguito di passaggio di proprietà dall'impresa Sipcam Spa, con sede in Milano, via Carroccio, 8, avvenuto con atto notarile in data 3 giugno 2006.

È altresì autorizzata la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo in BASIRAM L.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07463

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifica della denominazione del prodotto fitosanitario «Geosan 39» in «Geosaf 39».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 2003, con il quale è stato registrato al n. 11572 il prodotto fitosanitario denominato Geosan 39, a nome dell'impresa Akzo Nobel Chemicals Spa, con sede legale in Milano, via Gioberti, 4;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2006 dall'impresa Akzo Nobel Chemicals Spa, intesa ad ottenere la modifica della denominazione del prodotto fitosanitario di cui sopra da «Geosan 39» a «Geosaf 39»;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Akzo Nobel Chemicals Spa, con sede legale in Milano, via Gioberti, 4, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GEOSAN 39, registrato al n. 11572 con D.D. in data 3 febbraio 2003, è autorizzata alla modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo in GEOSAF 39.

Sono approvate le etichette allegate, con le quali il prodotto sarà posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07464

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 luglio 2006.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali in occasione delle «Giornate europee del patrimonio», nei giorni del 23 e 24 settembre 2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, concernente le «modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumenti dello Stato»;

Vista la nota n. 407 del 9 gennaio 2006, con la quale l'ufficio legislativo ha condiviso l'interpretazione normativa di questo Dipartimento circa il permanere in capo agli uffici del Dipartimento stesso della competenza in materia di autorizzazioni al libero ingresso nei musei, in occasione di manifestazioni che abbiano validità sull'intero territorio nazionale;

Vista la nota n. 457 del 30 giugno 2006, con la quale il Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha comunicato che anche quest'anno il Ministero aderirà alla manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio» indetta nei giorni 23 e 24 settembre 2006, con lo slogan «Un patrimonio venuto da lontano»;

Considerato che il Dipartimento ha richiamato l'attenzione sulle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della manifestazione di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Decreta:

In occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio» indetta nei giorni 23 e 24 settembre 2006 è consentito il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 luglio 2006

Il capo Dipartimento (ad interim): PROIETTI

06A07454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2006.

Modifica del decreto 13 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1571/2003 della Commissione del 5 settembre 2003 che modifica alcuni elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 27 del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del 6 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 64 del 17 marzo 2006 relativo alla rettifica del decreto 13 gennaio 2006;

Considerato che erroneamente nel disciplinare di produzione non era stata inserita la tipologia «grattugiato» già riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991;

Vista la nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo 64488, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione comprensivo della tipologia «grattugiato»;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo 64488;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 gennaio 2006 alla denomina-

zione «Parmigiano Reggiano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo 64488, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006.

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Art. 4.

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100 °C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;

le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100ºC, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.

È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

foraggi riscaldati per fermentazione;

foraggi trattati con additivi;

foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

b) l'impiego di:

colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonché quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;

ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6.

Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;

semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

polpe secche di bietola;

concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

la carruba, in quantità non superiore al 3%;

il melasso, in quantità non superiore al 3%.

È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilità, né da comunicazione agli organi preposti.

Art. 7.

Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.

Art. 8.

Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonché i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;

i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

il riso e i suoi sottoprodotti;

i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;

le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;

la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;

gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;

le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;

tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;

i terreni di fermentazione;

l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza. Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;

gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici, non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive. Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm

Art. 9.

Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano, possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10.

Alimentazione con Piatto Unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto Unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.

Inoltre:

non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;

le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;

se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;

anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 11.

Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del Disciplinare di produzione.

ALLEGATO

Materie prime per mangimi ammesse e dosi massime utilizzabili

Materie prime	Dose giornaliera massima kg/capo/giorno	% massima rispetto al totale di mangimi somministrati giornalmente
Mais in farina	4	40
Mais sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Mais in totale	6	50
Orzo in farina	4	40
Orzo sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Orzo in totale	6	50
Frumento, triticale, segale, farro, panico e miglio	2,5	25
Crusca, cruschello, tritello, farinaccio e farinetta di frumento	3	30
Frumento e derivati, segale, farro,panico e miglio in totale	4,5	40
Sorgo	4	40
Avena	2	20
Polpe secche di bietola in fettucce e/o in pellet	2	20
Trinciato di cereali cerosi, Ad esclusione del trinciato di mais ceroso, e di foraggi ammessi trattati termicamente allo stato fresco a temperatura superiore a 100°C in totale	2	20
Buccette di soia	1	10
Farine di estrazione e/o panello di soia	2,5	25
Soia integrale trattata termicamente	1	10
Farina di estrazione di soia, panello di soia e soia integrale in totale	3	30
Seme integrale di lino	0,3	3
Farine di estrazione e/o expeller e/o panelli di lino,di girasole, di germe di mais e di germe di frumento in totale	1,5	15
Fava e/o favino	2,5	20
Pisello proteico	2,5	40
Fava , favino e pisello proteico in totale	4	10
Semola glutinata, glutine di mais e concentrato proteico di patata in totale	1	3
Melasso solo come componente dei mangimi complementari.	0,3	3
Carruba	0,3	3

STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

La D.O.P. Parmigiano-Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due munte giornaliere consentite deve essere contenuto entro le quattro ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18ºC.

Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino a un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal caso il latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio; se raffreddato, la temperatura non può risultare inferiore a 10ºC.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.

Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16ºC.

Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm., altezza dello scalzo da 20 a 26 cm.;

peso minimo di una forma: kg 30;

aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

spessore della crosta: circa 6 mm.;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto non specificato, si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti. Come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991, la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:

additivi: assenti;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione amminoacidica: specifica del «Parmigiano Reggiano».

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.

Il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.

2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:

a) l'apposizione di una placca di caseina recante la scritta «Parmigiano-Reggiano» o «CFPR» ed i codici identificativi della forma;

b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano» (cfr. immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.

3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano mediante l'apposizione di marchi indelebili, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 2.

Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/99, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del Disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del Regolamento 2081/92, verificato dagli Organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti;

2. il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano-Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'Organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo;

3. l'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente Regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.

Art. 3.

Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro mesi prima dall'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine;

2. i caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria;

3. i caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il Registro di Produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti Autorità;

4. i caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione.

In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

5. i caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria;

6. i caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:

a) 1º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;

b) 2º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;

c) 3º lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano-Reggiano sono esaminate da una Commissione composta da almeno due esperti nominati dal Consorzio, iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.

3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.

CAPITOLO II

PROCEDURE

Art. 5.

Espertizzazione

Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1º dicembre dellos stesso anno;

b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1º aprile dell'anno successivo;

c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1º settembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Classificazione del formaggio

1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato;

2. al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7.

Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;

c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».

Art. 8.

Apposizione dei bolli a fuoco

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale a fuoco imprimente la dicitura «Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela» e l'anno di produzione (cfr. immagine n. 2);

2. il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi solo sullo scalzo della forma;

3. l'applicazione del bollo a fuoco può essere effettuata dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo.

Art. 9.

Annullamento marchi d'origine

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi di origine a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di

trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi di origine. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi di origine.

Art. 10.

Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura a fuoco delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi di origine, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11.

Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata;

2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale Commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.

CAPITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12.

Richiesta correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile a fuoco sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13.

Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.

Art. 14.

Cessione di forme prima del 12º mese

Nel caso di cessione di forme prima del compimento del 12º mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo a fuoco, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal Legale Rappresentante del caseificio sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del 12º mese».

Art. 15.

Marchi «Export» e «Extra»

A partire dal compimento del 18º mese di maturazione, i detentori di Parmigiano-Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Parmigiano-Reggiano Export» (cfr. immagine n. 3) o «Parmigiano-Reggiano Extra» (cfr. immagine n. 4).

Il formaggio, per potersi fregiare dei suddetti marchi, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato» di cui all'art. 7. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di 18 mesi, possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione; in quest'ultimo caso, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attività di vigilanza.

Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.

Art. 16.

Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata;

2. per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo a fuoco sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio;

3. per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO

1. Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato».

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia interno che esterno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. Parmigiano-Reggiano «zero (0) e uno (1)».

Tale qualifica comprende:

a) zero: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.

b) uno: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

alcune «bocche di pesce» e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;

leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;

occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

le forme cosidette «lente», e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura» (uno lungo).

In questa classe sono comprese le forme con:

vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;

vespai immuni da difetti olfattivi;

occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.

4. Formaggio «scarto».

In questa classe sono comprese le forme con:

bombatura molto accentuata dei piatti della forma;

pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;

fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a «libro»;

grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;

grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;

correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

forme con evidenti difetti olfattivi.

5. Formaggio «scartone».

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE

IMMAGINE N. 1

IMMAGINE N. 2

IMMAGINE N. 3

IMMAGINE N. 4

06A07453

DECRETO 28 luglio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Castelmagno, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Castelmagno;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Castelmagno;

Visto il decreto 10 giugno 2002 e successivi e da ultimo il decreto 18 aprile 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006;

Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio di Origine Castelmagno, datata 21 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Castelmagno l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Castelmagno;

Visto il decreto 14 luglio 2006 che integra le modifiche protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Castelmagno allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo numero 61561 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Castelmagno;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Castelmagno, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 13 gennaio 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Castelmagno, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Castelmagno, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Castelmagno, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Castelmagno rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 9.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07488

DECRETO 31 luglio 2006.

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *g)*, e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della commissione n. 884/2001 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera *g)*, e 8, comma 1, primo periodo;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 19 dicembre 2005, recante revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerata la necessità, ai fini dei controlli, che le attività di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformità alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Considerato che, ai sensi dei citati articoli della legge n. 82/2006, i mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succhi di uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario stabilire le modalità da osservare per la detenzione, senza la prescritta denaturazione, dei predetti mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g)* e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, della legge n. 82/2006, con il presente decreto sono stabilite le modalità da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, purché tali mosti siano destinati alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.

Art. 2.

1. La detenzione dei mosti di cui all'art. 1 avviene conformemente alle seguenti modalità:

a) i mosti sono ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina;

b) i mosti ottenuti sono immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui alla lettera *e)*;

c) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera *b)*, hanno i requisiti, oltre a quelli già previsti alla lettera *a)*, per la fabbricazione di succo di uve e di succo di uve concentrato;

d) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera *b)* sono trasferiti, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3, ad uno stabilimento separato, destinato all'elaborazione dei prodotti di cui alla lettera *c)*: il trasferimento avviene comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state raccolte le uve da cui tali mosti sono stati ottenuti;

e) sono effettuate le apposite denunce previste dall'art. 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/2006, conformemente alle modalità di cui al comma 2.

2. La denuncia di cui al comma 1, lettera *e)*, perviene al competente Ufficio periferico entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello in cui le uve sono in prese in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3, e contiene:

il nome e/o la ragione sociale del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale e la sede legale;

l'ubicazione della cantina in cui avverrà la detenzione e del numero che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 82/2006, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol è tenuto un registro separato, vidimato dal competente ufficio periferico.

2. Sul registro di cui al comma 1, sono annotati:

a) i quantitativi di uve giornalmente introdotti;

b) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;

c) i quantitativi di mosto ottenuti;

d) la massa volumica dei prodotti ottenuti;

e) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;

f) il numero progressivo e la data dell'operazione;

g) gli estremi dei documenti di accompagnamento che hanno scortato le uve in entrata ovvero i mosti ed i sottoprodotti in uscita;

h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.

3. Le operazioni previste dal primo comma sono annotate nel registro di carico e scarico nello stesso giorno in cui sono poste in essere.

4. Nei registri e nei documenti di accompagnamento i mosti sono denominati «mosto di uve avente titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, non denaturato, destinato esclusivamente alla produzione di succo di uve o di succo di uve concentrato».

Art. 4.

1. Entro lo stesso giorno in cui avviene la spedizione, la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti di cui all'art. 1, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale del destinatario ed il luogo di consegna, è presentata all'Ufficio periferico o fatta pervenire via telefax.

2. In luogo della comunicazione di cui al comma 1, è ammessa la spedizione della copia del documento di accompagnamento prevista dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 884/2001, purché tale comunicazione avvenga entro il giorno stesso della spedizione e sia effettuata tramite l'utilizzo del telefax.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 35

06A07446

DECRETO 31 luglio 2006.

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, dell'articolo 14, commi 5, 8 e 24, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 27, paragrafi 3, 6 e 8, e 45;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, l'art. 43;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, e, in particolare, l'art. 50, paragrafo 2;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 10, commi 1 e 2, 11, 14, commi 5 e 8 e 24;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ad ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala, nonché alle fecce liquide e semiliquide;

Considerato che l'art. 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facoltà di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;

Considerato che, ai sensi dei citati articoli della legge n. 82/2006, sia le fecce di vino, i mosti ed i vini che presentino caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1 e 2, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza;

Considerato che, in conformità con l'art. 24 della legge più volte citata, anche i sidri ed i fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica nonché i mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso, qualora siano destinati alla distillazione o alla distruzione, devono essere denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza;

Ritenuto necessario stabilire la sostanza rivelatrice da aggiungere ai prodotti già elencati, nonché le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza;

Decreta:

Art. 1.

1. I mosti ed i vini che presentino caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 82/2006, sono immediatamente denaturati, con il cloruro di litio.

2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto o di vino oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto o del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla totalità della partita stessa.

3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, è presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.

Art. 2.

1. Il responsabile legale della distilleria ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3.

2. È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle fecce di vino, purché la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dalla cantina.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche, in conformità con l'art. 24 della legge n. 82/2006, ai sidri e ai fermentati alcolici che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, ai mosti ed ai vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso e, successivamente, destinati alla distillazione o alla distruzione, purché la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.

Art. 4.

1. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri della attività produttive, registro n. 4, foglio n. 34

06A07447

DECRETO 3 agosto 2006.

Modifica del decreto 26 maggio 2004, relativo alla denominazione Casatella Trevigiana, protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 26 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Casatella Trevigiana per la quale è stata inviata istanza alla commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto del 3 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 15 aprile 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 26 maggio 2004, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2005, n. 66715 e allegato al decreto stesso;

Considerato che il soggetto richiedente la registrazione su indicazione dei servizi della commissione ha ritenuto opportuno modificare il suddetto disciplinare di produzione;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64843;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004, alla denominazione Casatella Trevigiana è riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64843 e qui allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1

DENOMINAZIONE

La denominazione del prodotto CASATELLA TREVIGIANA "DOP" è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

- **Caratteristiche organolettiche**

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi "spalmabili" o ad elevata cremosità.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.
Profumo lieve, latteo e fresco.
Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

- **Caratteristiche chimiche**

Umidità	53 % - 60 %	
Grasso	18 % - 25 %	sul tal quale
Proteine	> 12 %	sul tal quale

- **Caratteristiche fisiche**

Forma	Cilindrica	
Peso	Forma grande	1,8 Kg - 2,2 Kg
	Forma piccola	0,25 Kg- 0,70 Kg
Diametro	Forma grande	18 cm - 22 cm
	Forma piccola	8 cm - 12 cm
Scalzo	Forma grande	5 cm - 8 cm
	Forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3

ZONA DI PRODUZIONE

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.
I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

PROVA DELL'ORIGINE

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

METODOLOGIA DI PRODUZIONE

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna.
Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:

Grasso	Superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.
Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.
Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.
Gli alimenti che compongono la razione delle bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP devono essere esclusivamente di origine locale, ad eccezione degli integratori (minerali, vitaminici e proteici). E' inoltre vietato l'uso dei seguenti alimenti, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.
Tali prodotti, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.
Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire per non più del 50% da mangimi e almeno per il 50% da foraggi.
La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

- **Pastorizzazione**

E' ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di Casatella Trevigiana DOP effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° C e i 75° C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte.

- **Riscaldamento**

Il latte va portato alla temperatura di coagulazione, 34° C - 40° C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

- **Acidificazione**

Avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista all'art.3 del presente disciplinare. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.
Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie *Streptococcus thermophilus* e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *lactis*.

Caratteristiche degli innesti:
Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65°C e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

- **Coagulazione**

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.
La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.
Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34° C e 40° C.

- **Prima rottura della cagliata**

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

- **Sosta**

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.
Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

- **Seconda rottura della cagliata**

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.
La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.
Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

- **Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura**

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.
Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.
La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25° C e 40° C.
In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

- **Salatura**

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16° - 20° Baumé, con temperatura compresa tra 4° C e 12° C, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0.8 % - 1.2% della massa.
I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

- **Maturazione**

Da effettuarsi in cella a 2° C - 8° C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. É ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

- **Confezionamento**

La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.
Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'articolo 3 per garantire la tipicità, la rintracciabilità, il controllo e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente Disciplinare.

Art. 6

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.
In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.
La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.
Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.
La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole "casa" e "de casada" proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7

ORGANI DI CONTROLLO

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art.10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8

ETICHETTATURA

Il Formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore è presente una "C" bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura "Casatella Trevigiana" in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere Carleton, dove la parola "Casatella" è di dimensioni superiori alla parola "Trevigiana", che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe "Denominazione d'Origine Protetta".

L'indicazione "Denominazione d'Origine Protetta" può essere sostituita dalla dicitura "D.O.P."

Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde

- Pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%
- Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%
- Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%

Colore blu

- Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.
Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.
Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza totale della dicitura "Casatella" non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.
Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.
L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, é obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

06A07531

DECRETO 4 agosto 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settoie agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori i danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi del 5 marzo 2006 e del 6 marzo 2006 nella provincia di Cagliari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

*Cagliar*i: venti impetuosi del 5 marzo 6 e del 6 marzo 2006;

- provvidenze di cui allart. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Pula.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07489

DECRETO 4 agosto 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 2 ottobre 2005 al 10 ottobre 2005, in provincia di Rovigo;

piogge persistenti dal 28 agosto 2005 al 10 ottobre 2005, in provincia di Venezia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Rovigo: piogge persistenti dal 2 ottobre 2005 al 10 ottobre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po;

Venezia: piogge persistenti dal 28 agosto 2005 al 10 ottobre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cavarzese, Chioggia, Cona.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07490

DECRETO 4 agosto 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1º novembre 2005 al 16 novembre 2005, nella provincia di Grosseto;

piogge alluvionali dal 1º novembre 2005 al 16 novembre 2005, nella provincia di Livorno;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindi-

cate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Grosseto: piogge alluvionali dal 1° novembre 2005 al 16 novembre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Capalbio, Campagnatico, Civitella Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scansano;

Livorno: piogge alluvionali dal 1° novembre 2005 al 16 novembre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del comune di Suvereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società «Eurallumina S.p.a». (Deliberazione n. 161/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.*c*) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a*) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore industriale e turistico la somma di 64.500.000 euro, derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Vista la nota n. 0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dalla società «Eurallumina S.p.a.», concernente il potenziamento e la riqualificazione dei propri impianti di produzione ubicati nell'area di Portovesme comune di Portoscuso (Cagliari), area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del trattato C.E.;

Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale, dichiarando altresì la propria disponibilità al cofinanziamento dell'iniziativa nella misura massima di euro 5.000.000;

Considerato che il contratto di programma proposto dalla società «Eurallumina S.p.a.» rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3 del citato decreto-legge n. 35/2005;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa alla copertura di una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata, pertanto, l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con la società «Eurallumina S.p.a.» il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti, da realizzarsi nella regione Sardegna, area compresa nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a euro 113.000.000.

1.2. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 54.589.879 euro, corrispondenti al 48,31% del totale degli investimenti ammessi.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato nella misura del 57,38% del massimale consentito per investimenti in aree obiettivo 1 (35% E.S.N.).

1.4. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 54.589.879 euro, è pari a 15.610.000 euro, di cui 10.610.000 a carico dello Stato e i restanti euro 5.000.000 a carico della regione Sardegna.

1.5. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari a 58.410.121 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

1.6. Il contributo di 15.610.000 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.7. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.8. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.9. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 365 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.10 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 10.610.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente:
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE:
MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 128

06A07467

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 luglio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Viste le note prot. n. Ris/61/06 del 10 luglio 2006 e n. 14372 del 12 luglio 2006 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con le quali è stata comunicata la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio suddetto nella sede di via dei Principati n. 75 - dalle ore 8,30 del 10 luglio 2006 alle ore 11,30 dell'11° luglio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in oggetto è da attribuirsi ad un guasto dell'impianto di condizionamento in sala CED, per cui l'elevata temperatura ha provocato lo spegnimento del sistema informatico. In riferimento a quanto sopra il servizio al pubblico e le attività di cassa ad esso connesse dell'Ufficio provinciale di Salerno - servizi catastali, sede di via dei Principati n. 75, è stato sospeso dalle ore 8,30 del 10 luglio 2006 alle ore 11,30 dell'11 luglio 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 648 del 19 luglio 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico dell'Ufficio provinciale di Salerno - Servizi catastali, nella sede di via dei Principati n. 75, dalle ore 8,30 del 10 luglio 2006 alle ore 11,30 dell'11 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 luglio 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A07455

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2006.

Fusione per incorporazione della società «Fideuram assicurazioni S.p.a.», in Roma, in «Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Torino. (Provvedimento n. 2446).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a «Fideuram assicurazioni S.p.a.», con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 80, nonché i successivi decreti di autorizzazione, ed il provvedimento ISVAP 30 settembre 1996, n. 340, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a «Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9;

Viste le istanze del 1° giugno 2006 e la relativa documentazione allegata, con cui le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della società «Fideuram assicurazioni S.p.a.» in «Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» e delle relative modalità;

Viste le delibere assunte in data 17 maggio 2006 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di «Fideuram assicurazioni S.p.a.» e «Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Roma e Torino in data 19 maggio 2006;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante in relazione all'operazione di fusione in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 luglio 2006;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società «Fideuram assicurazioni S.p.a.», con sede in Roma, in «Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante, ivi compresa la modifica della denominazione sociale in «Eurizon tutela S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A07264

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 delle tariffe dei gas diversi da gas naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 133/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2006;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 62/06 (di seguito: deliberazione n. 62/06);

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 62/06, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;

Ritenuto che:

sia necessario, per il trimestre luglio-settembre 2006 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

1. Di diminuire, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2006, di 1,847 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione, n. 52/99; tale diminuzione è pari a 0,184829 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg).

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2006.

Milano, 28 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

06A07271

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Modifiche e integrazioni dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita. (Deliberazione n. 134/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);

la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 63/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 64/06 (di seguito: deliberazione n. 64/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 maggio 2006, in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato (di seguito: documento per la consultazione 17 maggio 2006);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);

il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006 (di seguito: decisione n. 217/06) nonché le relative motivazioni;

Considerato che:

con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità, in attuazione dell'art. 1 della deliberazione n. 207/02, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di definizione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non idoneo; e che la medesima deliberazione n. 138/03, ai fini dell'aggiornamento della componente di commercializzazione all'ingrosso, ha recepito il regime definito dalla deliberazione n. 195/02;

con la deliberazione n. 248/04 l'Autorità ha modificato il predetto regime di aggiornamento, introducendo, tra l'altro:

una disposizione che assicura variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile (c.d. clausola di salvaguardia);

la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;

le quotazioni del Brent *dated* come riferimento per il greggio;

l'art. 2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedevano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia introdotta con la medesima deliberazione;

con la sentenza n. 3478/05, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;

con la deliberazione n. 184/05, l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sopramenzionata sentenza di annullamento della deliberazione n. 248/04;

con la decisione n. 217/06, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 3478/05 del Tar Lombardia;

con la deliberazione n. 64/06, l'Autorità ha richiesto informazioni alle imprese allo scopo di conoscere gli esiti delle rinegoziazioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 248/04;

la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;

a conclusione del procedimento volto a verificare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 138/03, il grado di concorrenza nella vendita del gas naturale ai clienti finali, l'Autorità con deliberazione n. 31/06 ha pubblicato il rapporto «Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali in Italia», dal quale è emersa la necessità di mantenere azioni di tutela regolatoria da parte della Autorità, a favore dei clienti finali aventi modeste dimensioni di consumo, in particolare dei clienti domestici; e che ciò in quanto l'attuale assetto di mercato non è ancora in grado di assicurare a tali consumatori possibilità concrete di scelta dell'operatore più conveniente fra tutti i concorrenti; e che il medesimo rapporto ha registrato tuttavia maggiore concorrenza per le fasce di consumo più elevate, nonché tra quelle oggetto di tutela per le tipologie di consumi produttivi;

Considerato inoltre che:

rispetto al secondo semestre 2004, si è assistito ad un continuo, ulteriore ed imprevisto aumento delle quotazioni dei prodotti energetici, che hanno raggiunto valori eccezionali; che, in particolare, a fronte di quotazioni medie mensili del Brent *dated*, nel secondo semestre 2004, intorno ai 40 dollari/barile, a maggio 2006 il petrolio si è attestato sui circa 70 dollari/barile, con picchi giornalieri di oltre 74 dollari/barile; si registra, inoltre, diversamente dal passato, il permanere delle medesime quotazioni su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo;

i livelli raggiunti dai prezzi del petrolio negli ultimi mesi configurano scenari di prezzi energetici elevati e inattesi, nonché aumenti così repentini da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a lungo termine, essendo quelle attualmente esistenti tra importatori ed esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;

si sono registrate negli ultimi mesi forti tensioni sui prezzi internazionali del gas naturale in Europa, per effetto della volatilità dei prezzi registrati sui mercati

dell'energia, ma anche sui mercati spot del gas naturale, in particolare nei primi mesi dell'anno corrente, in concomitanza con le punte stagionali dei consumi;

i prezzi medi all'importazione del gas naturale in Europa continuano a registrare negli ultimi mesi una dinamica più sostenuta rispetto a quella riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato per le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;

il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua crescita, ha conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole criticità dal lato dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione della procedura di emergenza di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 dicembre 2005; esistono timori di scarsità dell'offerta anche per il prossimo inverno; l'entrata in esercizio nel nostro Paese di nuove infrastrutture o dei potenziamenti di quelle esistenti è attesa non prima di due-tre anni;

nel definire i criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità, nel rispetto del principio della promozione dell'efficienza di cui alla legge n. 481/1995 ha ritenuto che il costo riconosciuto per l'approvvigionamento debba tenere conto dei costi di importazione sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali, al fine di garantire competitività e sicurezza al nostro mercato;

alla luce della particolare congiuntura dei mercati energetici e del gas e di quanto sopra esposto, con il documento per la consultazione 17 maggio 2006 l'Autorità ha pertanto evidenziato la necessità:

a) di integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04,

implementando due distinti meccanismi di aggiornamento: uno da applicare al corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, mantenendo, come già previsto dalla deliberazione n. 248/04, un aggiornamento trimestrale e una soglia di invarianza dell'indice I_t fissata al 5%; l'altro relativo al costo riconosciuto agli esercenti per la quota materia prima, per il quale si è proposto un aggiornamento mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno di un intervallo tra 0 e 1%;

integrando, per un periodo di due anni, la clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 248/04, prevedendo, per valori di B_t a partire da 60 dollari/barile, l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura mediante un parametro α compreso tra 0,90 e 0,95, da applicare ad entrambi i meccanismi di cui al precedente alinea;

b) di istituire un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico volto a compensare eventuali disallineamenti tra le due modalità di aggiornamento, alimentato attraverso un corrispettivo addizionale alle condizioni economiche di fornitura;

c) di prevedere l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 di offrire, ove necessario, nuove condizioni economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la deliberazione n. 248/04;

d) di stabilire modalità per i conguagli di cui alla deliberazione n. 298/05 volte a minimizzare, in occasione dei prossimi aggiornamenti, eventuali incrementi delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, tenuto anche conto del sopracitato corrispettivo addizionale;

e) di prevedere, con l'approssimarsi della data del 1° luglio 2007 prevista dall'Unione europea per la completa apertura dei mercati del gas naturale e al fine di promuovere l'esercizio del diritto di idoneità da parte dei clienti finali, di limitare l'obbligo posto dalla deliberazione n. 207/02 agli esercenti l'attività di vendita di offrire condizioni economiche calcolate sulla base di criteri definiti dall'Autorità, a beneficio dei soli clienti finali domestici;

dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 17 maggio 2006 sono emersi, tra l'altro:

a) l'inadeguatezza della prospettata modifica del regime di aggiornamento mediante l'introduzione di un parametro compreso tra 0,90 e 0,95, con la conseguente necessità, espressa da parte di tutti gli operatori, di implementare tale misura in modo tale da assicurare, in questa particolare congiuntura, l'equilibrio economico finanziario delle imprese e di mantenere incentivi a favore di nuove iniziative di importazione;

b) la necessità di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia di invarianza all'interno del meccanismo di aggiornamento, tenuto conto degli alti livelli di prezzo del gas oggi raggiunti e del conseguente impatto in valore assoluto della soglia attualmente prevista;

c) un orientamento favorevole al mantenimento di un'unica modalità di aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine di evitare il ricorso a complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici di adeguamento, e di disporre di un prezzo di riferimento unico per il mercato;

d) la necessità di rivedere l'intervallo di operatività e i valori del parametro a della clausola di salvaguardia, sia pure in assenza di proposte univoche;

e) le difficoltà finora registrate da parte degli esercenti l'attività di vendita in merito alla rinegoziazione di nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento prevista dalla deliberazione n. 248/04 e l'opportunità che l'Autorità preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;

f) un consenso diffuso alla proposta di ridurre l'ambito di applicazione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri fissati dall'Autorità, anche se, ad avviso di un'associazione dei consumatori, sussistono fondate ragioni per il mantenimento di adeguati strumenti di tutela dei consumatori, tenuto conto dello scarso livello di concorrenzialità del mercato;

Considerato che in applicazione della disciplina per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, come modificata dal presente provvedimento, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, registra una variazione maggiore della soglia di invarianza fissata, rispetto al valore assunto dal medesimo indice per il mese di aprile 2006, data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;

Ritenuto che sia necessario:

in considerazione di quanto emerso in consultazione e delle ragioni sopra esposte, modificare le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura stabilite con deliberazione n. 248/04, prevedendo:

l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro α, definito dalla deliberazione n. 248/04, con la definizione di un nuovo parametro indicato come β pari a 0,95 per valori di B_t a partire da 60 dollari/barile;

la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%;

il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa, quantificato in 1,5 centesimi di euro/mc, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc, (0,0389 centesimi di euro/MJ), tenendo conto del maggiore riconoscimento derivante dalle modifiche di cui ai precedenti alinea in luogo di quelle proposte nel documento per la consultazione 17 maggio 2006, e della necessità di un ulteriore intervento al fine di assicurare una dinamica dei costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali dei prezzi internazionali di importazione del gas a livello europeo, concorrendo così alla sicurezza degli approvvigionamenti;

stabilire che le modifiche di cui al precedente punto siano adottate in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2009, in ragione dei tempi necessari per la rinegoziazione contrattuale a monte, nonché dell'attesa entrata di nuovi operatori, conseguente alla realizzazione di nuova capacità di trasporto e rigassificazione nei prossimi anni, e dunque delle maggiori possibilità di confronto concorrenziale sul mercato a tale orizzonte temporale, prevedendo pertanto che, entro il 30 giugno 2008, l'Autorità verifichi l'opportunità di estendere l'applicazione di tali modifiche fino al 30 giugno 2009, in relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati internazionali e alle esigenze di sicurezza del mercato degli approvvigionamenti a tale data;

assicurare la copertura di eventuali costi addizionali di importazioni di breve termine, destinate a contribuire all'incremento dell'offerta di gas nel periodo di particolare criticità atteso nei prossimi mesi invernali;

prevedere il mantenimento di un'unica modalità di aggiornamento per imprese e clienti finali, al fine di semplificare gli oneri amministrativi per le imprese ed avere un unico riferimento per il mercato, anche successivamente alla rimozione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri fissati dall'Autorità;

Ritenuto che sia altresì opportuno:

prevedere per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e prima della data di entrata in vigore della deliberazione n. 65/06, l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima introdotta dall'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, come pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005;

in ragione delle concrete modalità di attuazione del vincolo di rinegoziazione di cui al precedente punto, nonché ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 248/04, porre a carico del sistema una parte dei relativi oneri, secondo modalità da definirsi con successivo provvedimento;

mantenere il riconoscimento dell'ammontare già previsto con la deliberazione n. 65/06 a titolo di parziale conguaglio;

prevedere, a partire dal 1° ottobre 2006, in concomitanza con la scadenza prevista per il meccanismo di compensazione di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 138/03, di limitare l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire, unitamente a quelle dagli stessi definite, le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione n. 138/03, ai clienti domestici, secondo la classificazione di cui all'art. 13, comma 3, della medesima deliberazione n. 138/03, in virtù dell'esigenza, da un lato, di mantenere forme di tutela per tale categoria, dall'altro di avviare al confronto sul mercato libero gli utilizzatori di gas a fini produttivi anche in considerazione dell'apertura totale dei mercati del gas e dell'elettricità in tutta Europa prevista per il 1° luglio 2007 dalla direttiva europea 2003/55/CE;

Ritenuto infine che sia necessario modificare, con decorrenza dal trimestre luglio-settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della disciplina di aggiornamento prevista dal presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Integrazioni e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04 e 29 novembre 2002, n. 195/02.

1.1. L'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, è sostituito dal seguente comma:

«1.2 All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma" è sostituito dal seguente testo: "Nel caso in

cui si registrino variazioni dell'indice I_t, in aumento o diminuzione, maggiori del 2,5 % rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}\right| > 0,025$$

il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03 è aggiornato apportando una variazione ΔQE, positiva o negativa tale che $QE_t = QE_{t-1} + \Delta QE$, dove QE_{t-1} è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento. La variazione ΔQE è calcolata mediante una delle formule di cui al punto 1 dell'Allegato *A* al presente provvedimento"».

1.2 All'art. 1 della deliberazione n. 195/02 come modificato dal presente provvedimento, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«1.3-*bis* A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008, la variazione ΔQE, positiva o negativa, di cui al precedente art. 1, comma 3, è tale che $QE_t = QE_{t-1} + \Delta QE + QF$, dove

QE_{t-1} è definita come all'art. 1, comma 3;

QF è pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ (0,389 euro/GJ);

ΔQE è definita come all'art. 1, comma 3 e calcolata mediante una delle formule di cui al punto 2 dell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3-*ter* Entro il 30 giugno 2008, l'Autorità verifica le condizioni per l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui al precedente comma.».

Art. 2.

Misure transitorie per il trimestre gennaio-marzo 2007

2.1. I titolari di contratti di importazione possono richiedere all'Autorità il riconoscimento di eventuali costi addizionali per i volumi importati nel trimestre gennaio-marzo 2007 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i volumi di gas naturale per cui si richiede il sopraccitato riconoscimento dei costi devono essere relativi a contratti di importazione di durata inferiore all'anno;

b) per ciascun titolare di contratti di importazione le quantità ammesse a tale riconoscimento non possono essere superiori ai volumi trasportabili utilizzando, nel sopraccitato periodo, capacità di trasporto non superiori al 5% di quelle che gli sono state conferite per l'anno termico del trasporto 2006-2007; nel caso il titolare di contratti di importazione utilizzi capacità di trasporto ceduta da un altro utente del servizio di trasporto, il limite del 5% è calcolato sulla capacità conferita ad inizio anno termico al primo soggetto cedente e pro quota nel caso di cessioni di capacità a più utenti. Le condizioni di cui alla presente lettera sono subordinate al rispetto di una quota di utilizzo della capacità conferita ad inizio anno termico pari almeno al 90%. Tali limiti non si applicano nel caso di capacità addizionale presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto, resa disponibile ad anno termico avviato;

c) il titolare di contratti di importazione non deve avere collegamenti societari diretti o indiretti con il soggetto cedente la capacità di trasporto e/o con la controparte del contratto di importazione.

2.2 L'ammontare riconosciuto (A) ai titolari di contratti di importazione di cui all'art. 2, comma 1, è calcolato mediante la seguente formula:

$$A = V_s \times \frac{V_t}{V_v} \times \left(\bar{p}_s - QE_{gen07}\right),$$

dove:

V_s è pari ai volumi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, riferiti al trimestre gennaio-marzo 2007 ed espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

V_t è pari ai volumi venduti nel 2006 ai clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, come modificati dall'art. 6 del presente provvedimento, espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

V_v è pari ai volumi totali venduti nell'anno 2006, espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

$\bar{p}_s$ è valore medio dei prezzi di importazione per metro cubo risultanti dai contratti di cui al successivo art. 2, comma 3, espresso con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

QE_{gen07} è il valore della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale aggiornata alla data del 1° gennaio 2007.

2.3. Ai fini del riconoscimento dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2, i titolari di contratti di importazione trasmettono all'Autorità, entro il 31 maggio 2007, copia dei contratti di importazione relativi al trimestre gennaio-marzo 2007 nonché ogni altra eventuale idonea documentazione attestante l'acquisizione di capacità di trasporto presso i punti di entrata, i volumi trasportati nel trimestre gennaio-marzo 2007 e i prezzi di importazione corrisposti.

2.4. Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di finanziamento ed erogazione ai titolari di contratti di importazione dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 3.

Obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale

3.1. Entro il 30 novembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i criteri di aggiornamento previsti dalla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 3, della medesima deliberazione n. 248/04, come pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005.

3.2. Entro il 31 dicembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali comunicano all'Autorità, congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Misure per promuovere la rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di cui all'art. 3

4.1. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità con le quali è riconosciuto agli esercenti l'attività di vendita che hanno ottemperato agli obblighi di cui all'art. 3 un importo pari al 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per l'anno 2005, delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02, nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005, moltiplicata per i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03.

Art. 5.

Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

5.1. Gli esercenti l'attività di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre luglio-settembre 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.

5.2. Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attività di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre luglio-settembre 2006.

5.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali di cui al punto 4 della deliberazione n. 65/06 di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti. Tale diritto è esteso ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, limitatamente alle quote ancora spettanti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente.

Art. 6.

Revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03.

6.1. A partire dal 1° ottobre 2006, gli esercenti l'attività di vendita propongono, unitamente a quelle dagli stessi definite, le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, ai soli clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 metri cubi di gas naturale, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 7.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

7.1. Per il trimestre luglio-settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 138/03 sono aumentate, tenendo conto di quanto previsto all'art. 1, comma 3-*bis*, della deliberazione n. 195/02 come modificata dal presente provvedimento, di 0,0603 centesimi di euro/MJ (0,603 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,3228 centesimi di euro/mc (0,023228 euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 8.

Pubblicazione ed entrata in vigore

8.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° luglio 2006.

Milano, 28 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

Allegato A alla deliberazione n.195/02 e successive modificazioni

FORMULE DI CALCOLO AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA DELIBERAZIONE N. 138/03

1. Calcolo della variazione ΔQE di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02:

a. per B_t < 20 dollari / barile:
- se B_{t-1} < 20 dollari / barile,
  $\Delta QE = \alpha \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$;
- se 20 dollari / barile ≤ B_{t-1} ≤ 35 dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha\right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se B_{t-1} > 35 dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{20 - 35}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha\right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

  dove
- B_t è la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni *spot average* del Brent *dated* pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile;
- B_{t-1} è la media di cui al precedente alinea riferita al precedente aggiornamento;
- QE_0 è il valore base di QE, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 3,1510 euro / GJ;
- α è un coefficiente che assume valore pari a 0,75;

b. per 20 dollari / barile ≤ B_t ≤ 35 dollari / barile:
- se B_{t-1} < 20 dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}}\right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se 20 dollari / barile ≤ B_{t-1} ≤ 35 dollari / barile,
  $\Delta QE = QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$;
- se B_{t-1} > 35 dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}}\right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

  dove B_t, B_{t-1}, QE_0 e α sono definiti come alla precedente lettera a);

c. B_t > 35 dollari / barile
- se B_{t-1} < 20 dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{35 - 20}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha\right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se 20 dollari / barile ≤ B_{t-1} ≤ 35 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se $B_{t-1} > 35$ dollari / barile,
  $\Delta QE = \alpha \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$
  dove B_t, B_{t-1}, QE_0 e α sono definiti come alla precedente lettera a).

2. **Calcolo della variazione ΔQE di cui all'articolo 1, comma 3*bis*, della deliberazione n. 195/02:**

a. per $B_t < 20$ dollari / barile:

- se $B_{t-1} < 20$ dollari / barile,
  $\Delta QE = \alpha \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$
- se 20 dollari / barile $\leq B_{t-1} \leq 35$ dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se 35 dollari / barile $< B_{t-1} < 60$ dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{20 - 35}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se $B_{t-1} \geq 60$ dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{60 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \beta + \frac{35 - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{20 - 35}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$$
  dove
- B_t è la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni *spot average* del Brent *dated* pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile;
- B_{t-1} è la media di cui al precedente alinea riferita al precedente aggiornamento;
- QE_0 è il valore base di QE, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 3,1510 euro / GJ;
- α è un coefficiente che assume valore pari a 0,75;
- β è un coefficiente che assume valore pari a 0,95;

b. per 20 dollari / barile $\leq B_t \leq 35$ dollari / barile:

- se $B_{t-1} < 20$ dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se 20 dollari / barile $\leq B_{t-1} \leq 35$ dollari / barile,
  $\Delta QE = QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$
- se 35 dollari / barile $< B_{t-1} < 60$ dollari / barile,
  $$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$
- se $B_{t-1} \geq 60$ dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{60 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \beta + \frac{35 - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

dove B_t, B_{t-1}, QE_0, α e β sono definiti come alla precedente lettera a);

c. per 35 dollari / barile < B_t < 60 dollari / barile

- se B_{t-1} < 20 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{35 - 20}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se 20 dollari / barile ≤ B_{t-1} ≤ 35 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se 35 dollari / barile < B_{t-1} < 60 dollari / barile,

$$\Delta QE = \alpha \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se B_{t-1} ≥ 60 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{60 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \beta + \frac{B_t - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

dove B_t, B_{t-1}, QE_0, α e β sono definiti alla precedente lettera a);

d. per B_t ≥ 60 dollari / barile,

- se B_{t-1} < 20 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{35 - 20}{B_t - B_{t-1}} + \frac{60 - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \beta \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1})$$

- se 20 dollari / barile ≤ B_{t-1} ≤ 35 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{60 - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \beta \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se 35 dollari / barile < B_{t-1} < 60 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{60 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - 60}{B_t - B_{t-1}} \times \beta \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

- se B_{t-1} ≥ 60 dollari / barile,

$$\Delta QE = \beta \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1});$$

dove B_t, B_{t-1}, QE_0, α e β sono definiti alla precedente lettera a).

06A07273

DELIBERAZIONE 3 luglio 2006.

Modificazioni agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2005, n. 42/05. (Deliberazione n. 139/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 luglio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE);

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);

la legge 31 ottobre 2003, n. 306;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 124/06 (di seguito: deliberazione n. 124/06).

Considerato che:

con la deliberazione n. 42/05 l'Autorità ha approvato disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas l'Autorità;

il provvedimento di cui al precedente alinea, in particolare, prevede disciplinandone le modalità, che l'Autorità fornisca un supporto nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorità;

il supporto di cui al precedente alinea è eleggibile di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento;

i suddetti schemi-tipo, tra l'altro, prevedono l'affidamento della nomina del Presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorità; designando il Direttore della Direzione legislativo e legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a ciò incaricato dal Direttore Generale;

la deliberazione n. 124/06 dispone l'attivazione dell'incarico speciale di consigliere giuridico dell'Autorità:

il consigliere giuridico dell'Autorità, compatibilmente con i carichi di lavoro richiesti dalle sue mansioni principali di assistenza al Presidente e al Collegio, è portatore di requisiti aderenti alle esigenze sottese alle richiamate previsioni in ordine alla designazione del Presidente dei collegi arbitrali costituiti in attuazione della deliberazione n. 42/05;

in relazione a quanto indicato al precedente alinea, il punto 3 della deliberazione n. 124/06 prevede che il consigliere giuridico dell'Autorità assuma incarichi nell'ambito dell'arbitrato amministrato del settore energetico;

Ritenuto che sia necessario modificare le richiamate disposizioni degli schemi-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento al fine di consentire la valutazione della designazione del responsabile della Direzione legislativo e legale ovvero del consigliere giuridico dell'Autorità, ovvero di risorsa con adeguati requisiti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della singola controversia devoluta all'arbitrato amministrato dell'Autorità ovvero dei contingenti carichi di lavoro;

Delibera:

1. Di modificare il punto 1.1, lettera *c)*, dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 42/05 mediante sostituzione di una lettera *c)* formulata nel modo seguente:

«presidente del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas su proposta del Direttore generale della stessa;».

2. Di modificare il punto 1. dell'Allegato *B* alla deliberazione n. 42/05 mediante sostituzione delle parole da «il terzo» a «dell'Autorità» con le seguenti:

«la nomina del terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che provvede su proposta del Direttore generale della stessa.».

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 3 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A07272

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 26 luglio 2006.

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. (Determinazione n. 4/06).

G.E.906.05

IL CONSIGLIO

Premessa.

Da parte di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003. Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento all'art. 7 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.

I quesiti sono stati posti in particolare su:

l'attualità del metodo di calcolo dei costi della sicurezza già proposto dall'Autorità nella determinazione n. 2/2001;

l'ascrivibilità del costo delle opere provvisionali (e in particolare dei ponteggi) ai costi della sicurezza.

Alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza degli argomenti relativi alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di un nuovo pronunciamento sulla materia, già oggetto di numerose determinazioni (determinazioni numeri 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).

Allo scopo di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi sollevati nei quesiti e sulle altre problematiche derivanti dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, il consiglio dell'Autorità ha deciso di procedere a una audizione delle rappresentanze delle categorie e degli organi istituzionali interessati alla tematica.

All'audizione, tenutasi nei giorni 22 e 23 marzo 2006, hanno preso parte i rappresentanti delle seguenti amministrazioni ed associazioni: i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, la Commissione salute delle regioni e province autonome, i Consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dei periti edili e industriali, l'ANCE, le associazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

In sede di audizione, i soggetti cointeressati hanno espresso il proprio avviso sulle questioni in argomento, anche attraverso la produzione di memorie scritte; tra gli altri, il rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha presentato un documento contenente le «Linee guida per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003» redatte di concerto dal «Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome della prevenzione nei luoghi di lavoro» della Commissione salute e dal gruppo di lavoro «Sicurezza appalti pubblici» di ITACA, organi di coordinamento della suddetta Conferenza. Tale documento ha già avuto ampia diffusione tramite le riviste specializzate ed è stato accolto favorevolmente dagli operatori del settore.

Inquadramento normativo.

Sulla sicurezza nei cantieri — materia al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica anche a seguito dei tragici incidenti che frequentemente si ripetono — le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 costituiscono l'attuazione della previsione dell'art. 31, comma 1 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e rappresentano lo snodo attuale di una lunga evoluzione normativa, nella quale il concetto di costo della sicurezza ha assunto diverse configurazioni e si è prestato a molteplici interpretazioni.

Si è passati, infatti, da un regime in cui si ponevano a carico dell'impresa le incombenze concernenti la sicurezza dei lavoratori sul cantiere (v. l'art. 18, comma 8 della legge n. 55/1990) al diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza sono stati esclusi dal ribasso d'asta e gli stessi margini di sicurezza sono stati ampliati, allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

La sicurezza dei lavoratori è infatti materia di elevata rilevanza sociale che trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto comunitario. Come significativo fattore di garanzia del diritto alla salute, costituisce bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e in quanto tale sottratto alla disponibilità di chiunque ne debba determinare i suoi contenuti in applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti.

Coerentemente a tali principi, la legge n. 415/1998, modificativa della n. 109/1994, per quanto riguarda i lavori pubblici, e il decreto legislativo n. 528/1999, di modifica del decreto legislativo n. 494/1996, per tutte le tipologie di lavori, hanno introdotto nella normativa nazionale la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, è sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.

Pertanto, i costi della sicurezza, nel caso di lavori pubblici, debbono essere preventivamente quantificati già nella fase progettuale, evidenziati in modo distinto nei bandi di gara (cfr. art. 31 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) ed esclusi dal ribasso, come ricordato.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 e l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 hanno indicato la stima dei costi della sicurezza come uno degli elementi essenziali del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che, come è noto, è di competenza del coordinatore della progettazione nominato dalla S.A. e fa parte dei documenti contrattuali.

Anche il piano operativo di sicurezza (POS) ovvero il piano sostitutivo (PSS), nei casi in cui è richiesto, fanno

parte dei documenti contrattuali. In assenza dei piani di sicurezza previsti dalla norma i contratti di appalto o concessione sono nulli.

La definizione dei costi della sicurezza previsti nei piani, quindi, in base alle norme citate e alla luce dell'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994, ha valenza contrattuale.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 31 prevede che vadano «evidenziati nei bandi di gara» per l'esclusione dal ribasso anche i costi derivanti dal POS e dal PSS, nonostante tali documenti vengano redatti dopo l'aggiudicazione a cura dell'impresa aggiudicataria.

I contenuti di detto art. 31 della legge n. 109/1994 sono stati riprodotti integralmente nell'art. 131 del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (in vigore dal 1º luglio 2006), che, *in parte qua*, ha sostituito l'art. 31.

Tuttavia il comma 1 dell'art. 131 prevede, come sostanziale diversità rispetto all'art. 31, l'autorizzazione al Governo di introdurre le modifiche «... necessarie al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003».

Sulla base delle norme sopra richiamate, sono state elaborate in ambito tecnico e giuridico interpretazioni non univoche su cosa debba intendersi nello specifico per «costo della sicurezza» e, soprattutto, sui relativi criteri di computo.

La riflessione a riguardo, in ogni modo, non poteva né può prescindere da alcune disposizioni della normativa dei lavori pubblici.

In primis, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in base al quale la composizione del prezzo unitario di ogni lavorazione comprende una aliquota «percentuale per le spese relative alla sicurezza» (comma 2, lettera *b*).

Anche nella redazione dei prezziari ufficiali tradizionalmente la spesa per eseguire in sicurezza ogni singola lavorazione è stata inclusa nel prezzo unitario della lavorazione stessa.

L'art. 34 del regolamento n. 554/1999 andava letto in collegamento con l'art. 5 del capitolato generale sui lavori pubblici di cui al decreto ministeriale n. 145/2000.

Quest'ultimo elenca le voci comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: tra queste sono riferibili in senso lato alla sicurezza quelle di cui alle lettere «*a*», «*c*» ed «*i*».

Dall'art. 5 discende(va) dunque che le spese per opere provvisionali e per quant'altro sia direttamente strumentale all'esecuzione dei lavori, così come quelle per l'impianto e la manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al decreto legislativo n. 626/1994, erano da corrispondere all'appaltatore col prezzo contrattuale, mediante le spese generali e, quindi, soggette a ribasso.

Le due norme succitate delineavano pertanto una distinzione: da un lato, i costi imputabili alla sicurezza in senso stretto, inclusi nei prezzi unitari delle varie lavorazioni, da evidenziare nei bandi ed esclusi dal ribasso; dall'altro, altre voci di spesa riferibili alla sicurezza (ponteggi, allestimento cantiere, etc.), che per il nesso di strumentalità con l'esecuzione dei lavori, erano tuttavia inclusi nelle spese generali e dunque assoggettati a ribasso d'asta.

Un contributo su tali aspetti è stato offerto dall'Autorità con le determinazioni numeri 37/2000 e 2/2001 con le quali è stato proposto un metodo di calcolo dei costi della sicurezza applicabile sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, comma 1 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e dunque da intendersi come metodo interlocutorio.

L'Autorità aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs) derivino dalla somma dei costi «diretti» (SRPi) — relativi alle misure e procedure di sicurezza obbligatoriamente previste per ogni singola lavorazione e pertanto già valutati nella determinazione dei prezzi unitari compresi nei relativi elenchi — e dei costi «speciali» (SSS) — riferiti alle misure di sicurezza relative allo specifico cantiere non comprese nei costi diretti di cui sopra.

Per la stima dei costi diretti, l'Autorità aveva quindi previsto che dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente alla sicurezza, in una misura percentuale variabile da determinarsi analiticamente.

Per il calcolo dei costi speciali, invece, il progettista della sicurezza era tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo.

Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003.

Il contesto normativo prima brevemente descritto è stato innovato ad opera del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 — riguardante i «contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili» — con cui è stato approvato il regolamento di attuazione, in virtù della doppia delega ex art. 31, comma 1, legge n. 109/1994 ed ex art. 22 del decreto legislativo n. 528/1999.

Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i lavori pubblici ed è volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani di sicurezza.

Esso dunque rappresenta un livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità ed adeguatezza.

In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza è affrontato nell'art. 7 del regolamento in questione.

Questa norma contiene al comma 1 una elencazione dei costi che «vanno stimati nei costi della sicurezza» nei casi in cui vige l'obbligo di redigere il PSC ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996.

Tale elenco comprende: gli apprestamenti previsti nel PSC; le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavo-

razioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le eventuali procedure «speciali» per la sicurezza; i sovraccosti connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese e all'uso comune di apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).

Si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa.

Esso deve quindi considerarsi tassativo.

Nel comma 3, inoltre, il predetto art. 7 stabilisce che «la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato».

Non trova più spazio, quindi, la prassi — praticata in passato — di stimare i costi della sicurezza mediante l'applicazione di percentuali sull'importo complessivo dei lavori. È richiesto invece al coordinatore per la progettazione l'impegno di calcolare i costi della sicurezza mediante un accurato computo metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali.

Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza da escludere dal ribasso si può ricavare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 attraverso una lettura esegetica delle disposizioni contenute nell'art. 7.

Sotto questo profilo l'interpretazione fornita dalla Conferenza delle regioni, assunta peraltro in conformità al parere dell'UOC Unità operativa di coordinamento presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, costituisce un valido contributo.

L'impostazione contenuta nel predetto documento (per brevità, documento ITACA) è fondata sui seguenti assunti:

in base a una lettura combinata dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 494/1996 e dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 non tutti i costi della sicurezza devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7;

in base all'art. 7, comma 4 dello stesso regolamento e alle altre disposizioni succitate, sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati nel PSC;

a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 145/2000, rientrano tra le spese generali una parte delle spese «di sicurezza» necessarie all'assolvimento degli obblighi del decreto legislativo n. 626/1994, in particolare quelle legate all'adeguamento del cantiere (vd. parere UOC Ministero infrastrutture).

Partendo da tali assunti, il documento ITACA opera una distinzione tra i costi della sicurezza a cui l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC per lo specifico cantiere (per brevità, costi della sicurezza «contrattuali») e costi della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto (costi della sicurezza «*ex lege*»).

I costi della sicurezza «contrattuali» vanno riconosciuti integralmente all'appaltatore, in quanto derivanti dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC.

Secondo il documento ITACA, quindi, il PSC in base al disposto dell'art. 7, comma 1 deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza *ex lege*, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti «costi generali» per l'adeguamento dell'impresa al decreto legislativo n. 626/1994, ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.

È chiaro, altresì, che per la stima dei costi di sicurezza contrattuali il progettista della sicurezza dovrà procedere mediante computo metrico.

Il documento si sofferma anche sui costi derivanti dal Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa. Come piano complementare e di dettaglio del PSC, il POS non dà luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli stimati nel PSC.

Essendo anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, esso contiene le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, etc.) i cui costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono a carico del committente.

L'interpretazione proposta dal documento ITACA appare per larga parte aderente al nuovo quadro normativo, così come innovato dal regolamento n. 222/2003.

Difatti, nel nuovo assetto introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 vige l'obbligo di evidenziare nel PSC e conseguentemente escludere dal ribasso di gara soltanto i costi della sicurezza contrattuali.

Nell'elenco tassativo di cui all'art. 7, comma 1, infatti, non sono comprese le voci riconducibili ai cd. costi *ex lege*, quali, ad esempio, i DPI necessari all'esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni, la formazione dei lavoratori, ecc.

Lo stesso documento ITACA pone poi la questione se, in base al disposto dell'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994 (oggi art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006), tutti i costi della sicurezza debbano essere esclusi dal ribasso.

Il problema riguarda in particolare il POS, per il quale il comma 2 dell'art. 31 (riprodotto nell'art. 131) prevede che — al pari che per il PSC e il PSS — «i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta».

Tale norma viene interpretata nel senso che la stazione appaltante deve stimare ed evidenziare nel bando per l'esclusione dal ribasso di gara unicamente i costi della sicurezza individuati nel PSC ossia quelli contrattuali, mentre i restanti costi della sicurezza — ossia quelli relativi alla tutela fisica dei lavoratori nell'esecuzione delle singole lavorazioni e quelli relativi all'organizzazione dell'impresa, connessi alla mera osservanza delle norme in materia di sicurezza — che non sono compresi nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222, dovrebbero anch'essi essere esclusi dal ribasso.

Tuttavia secondo questa tesi non compete alla S.A. stimarne analiticamente l'importo, ma solo «evidenziarli nei bandi di gara». Spetterebbe invece alle singole imprese concorrenti effettuarne la stima analitica estrapolandoli dal costo delle singole lavorazioni (con l'utilizzo dei prezziari specialistici per la sicurezza già predisposti dalle regioni) ed escluderli dal ribasso in sede d'offerta.

Le stazioni appaltanti dovranno verificare la congruità delle offerte delle imprese con riguardo ai costi di sicurezza evidenziati da queste, per accertare che sia stata correttamente valutata la quota relativa alla sicurezza e che non sia assoggettata al ribasso.

In riferimento a questi ultimi assunti, il rimedio proposto da ITACA non trova piena copertura normativa e potrebbe tra l'altro comportare un aggravio del procedimento di gara.

Quanto alla verifica della congruità, l'art. 87 del codice n. 163/2006 espressamente prevede (comma 2, lettera *e*) che le giustificazioni possono riguardare, tra l'altro, il rispetto delle norme in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

Questa Autorità ritiene dunque che la verifica sulla circostanza che il ribasso offerto lasci inalterata la sicurezza *ex lege* potrà essere effettuata dalla stazione appaltante nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, ovvero nei confronti della successiva offerta, nel caso in cui l'offerente primo classificato non riuscisse a dimostrare la congruità del suo ribasso, e così via.

Tale metodo è inoltre applicabile anche nei casi in cui il committente optasse per l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 122, comma 9 del codice n. 163: infatti, anche per gli appalti sotto soglia, ogni stazione appaltante (cfr. art. 86, comma 3 e art. 87, comma 1) esercita la discrezionalità di valutare la congruità dell'offerta, compresa quella che presenti il ribasso che per difetto più si avvicina alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 di detto codice.

Inoltre, secondo il principio di effettività, sul coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) grava l'obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (*ex lege*) che, in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno parte del PSC.

Quanto poi alla estrapolazione dal costo delle singole lavorazioni, nel vigente ordinamento vanno esclusi dal ribasso i costi per la sicurezza riferiti alle esigenze dello specifico cantiere ex art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, con la conseguenza che non vi sarebbe per le SS.AA. l'obbligo di individuare una componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione e di escluderla dal ribasso (Sotto questo profilo, è significativo il raffronto tra l'art. 34 del regolamento e la nuova disciplina dell'allegato XXI del codice — valida, però, per i soli lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi ex legge n. 443/2001 — che, all'art. 15, non menziona tra le componenti del prezzo unitario delle lavorazioni la quota riferita alla sicurezza).

È evidente, altresì, che l'individuazione e la stima dei costi della sicurezza è adempimento che attiene alla competenza esclusiva della S.A., nel quadro della predeterminazione del corrispettivo della prestazione che è propria del contratto d'appalto.

L'impresa quindi non può provvedere o comunque partecipare alla definizione della parte del prezzo da escludere dal ribasso d'asta (ad esempio, con l'individuazione dei costi derivanti dal POS o dal PSS). Tanto è vero che il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 tra i contenuti minimi rispettivamente del PSS e del POS esclude espressamente, o quantomeno non prevede, la stima dei relativi costi (cfr. art. 7, comma 2, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003).

Ciò non esclude, peraltro, che l'impresa possa influenzare la determinazione del costo della sicurezza, attraverso le modifiche che la stessa eventualmente propone al piano di sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 2 (prima della stipula del contratto, ossia in sede di POS) e comma 4 (prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera) a condizione che tali modifiche siano approvate dalla stazione appaltante.

In sintesi, può dunque verificarsi — dopo che la S.A., attraverso il coordinatore per la progettazione, abbia provveduto a calcolare i costi della sicurezza in sede di PSC — che: la sola impresa aggiudicataria presenti in sede di POS proposte di adeguamento del PSC in rapporto alla propria tecnologia ed organizzazione di cantiere — e conseguentemente anche dei relativi costi di sicurezza, già calcolati dalla S.A. — purché tali modifiche siano destinate a migliorare la sicurezza dei lavoratori.

L'amministrazione, nel valutare le proposte dell'impresa aggiudicataria, può modificare la stima dei costi della sicurezza effettuata in sede di PSC, ma con parziali e limitate variazioni, eventualmente anche in detrazione.

Il costo degli apprestamenti.

In rapporto alla seconda questione di cui in premessa, si pone poi la problematica relativa al costo delle opere provvisionali e degli apprestamenti.

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 il riferimento agli apprestamenti è contenuto nelle seguenti norme:

l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, laddove sono definiti apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere»;

l'art. 7, comma 1, che, nell'elencare i costi afferenti alla sicurezza per i cantieri ove è prevista la redazione del PSC, alla lettera *a)* stabilisce che «... nei costi della sicurezza vanno stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...»;

l'allegato 1, ove è contenuto l'elenco, definito «indicativo e non esauriente», degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, e in particolare il primo capoverso che indica le voci comprese nella categoria degli apprestamenti.

Confrontando dette disposizioni con l'art. 5 del decreto ministeriale n. 145/2000 sopra ricordato, si coglie il contenuto innovativo del regolamento n. 222.

Stando alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di costo che in base al decreto ministeriale n. 145 afferivano alle spese generali di cantiere a carico dell'impresa, rientrando ora tra gli «apprestamenti» in forza dell'elencazione contenuta nell'allegato I, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222, sono integralmente riconducibili al costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso.

Ci si riferisce in particolare ai mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi della legge n. 626/1994, alle recinzioni di cantiere, nonché alle opere provvisionali propriamente dette (ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc.).

Si veda al riguardo l'elenco contenuto all'art. 7, comma 1, e in particolare la lettera *a)* laddove è stabilito che «... nei costi della sicurezza vanno stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...».

Oggi infatti la normativa, con il citato allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 222, definisce apprestamenti, con elencazione esemplificativa, «i ponteggi, i trabattelli, gli impalcati, le passerelle, le andatoie», oltre che «i bagni, i refettori, gli spogliatoi ...» etc., tutti elementi che, benché destinati funzionalmente a servizio delle attività di costruzione o di altre attività connesse, devono garantire prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonché in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza e di igiene.

Sotto questo profilo, quindi, la formulazione dell'art. 7 differisce dalla disposizione dell'art. 5, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 145/2000, in base alla quale, come sopra ricordato, le spese per le opere provvisionali erano comprese nel prezzo delle lavorazioni, a carico dell'esecutore e assoggettate a ribasso. In altri termini, quindi, erano ascritte alle cd. «spese generali».

Altrettanto dicasi delle voci di cui alle lettere *a)* ed *i)* dell'art. 5.

Si rileva, inoltre, che anche il documento della Conferenza delle regioni concorda con la tesi di ricondurre i costi degli apprestamenti, e in particolare delle opere provvisionali, tra i costi della sicurezza, alla luce dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003; pur sottolineando, al riguardo, il discrimine costituito dall'inserimento nel PSC, per cui potrebbero afferire integralmente alla sicurezza solo gli apprestamenti previsti dal progettista della sicurezza in base alla sua discrezionalità tecnica.

Premesso quanto sopra, la traslazione tra gli oneri di sicurezza di alcune voci prima considerate «spese generali» potrebbe però determinare alcuni dubbi applicativi, nonché problemi di coerenza con la normativa esistente.

Per un primo aspetto, posto che la componente relativa alle spese generali inclusa nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall'ambito delle S.G. a quello della sicurezza può comportare l'esigenza di rideterminare l'incidenza delle spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese.

In secondo luogo, si pone il problema di imputare il costo delle attrezzature che svolgono una funzione sostitutiva delle opere provvisionali (ponti mobili, cestelli), ma che in base alla legge sono da considerare spese generali.

Al riguardo si ritiene che, ove l'impresa, in variazione alle previsioni del PSC e dietro espressa autorizzazione della S.A., adotti un macchinario in luogo di un ponteggio, la conseguente variazione di costo dovrà essere considerata alla stregua di quanto indicato nella parte finale del precedente paragrafo.

Inoltre, è stata prospettata la questione relativa alla esatta portata della disposizione di cui alla lettera *c)* del richiamato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, che classifica come apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

In particolare, si tratta di chiarire se l'elemento teleologico racchiuso nell'alinea «... ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» valga in qualche modo a restringere il campo delle opere provvisionali imputabili alla sicurezza.

In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi pre-

cedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all'esecuzione delle varie lavorazioni.

Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie «ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» in cantiere, cosicché, non subendo modificazione — ad esempio — la distinzione tra ponteggi «di servizio» e ponteggi «di sicurezza», solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza.

Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni.

Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.

Questo nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello risalente al decreto ministeriale n. 145/2000, sembra peraltro coerente con la generale evoluzione del quadro normativo verso un consolidamento e rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri.

La sicurezza e le varianti.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 222, all'art. 7 nel comma 5, dispone espressamente che anche nel caso di varianti in corso d'opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei lavori od opere.

Pertanto nel caso di varianti le relative perizie, ai sensi dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso.

In taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d'opera è generata proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione — in caso di previsione parziale delle misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi — sia che esso necessiti di meri assestamenti o correttivi di dettaglio; ciò si ricava dall'art. 131, comma 4 del codice dei contratti n. 163/2006.

Altre problematiche in tema di sicurezza - Implementazione del casellario informatico.

Sono state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni di contrasto da parte dei soggetti istituzionali nei confronti del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro.

In generale è stato osservato che una efficace politica di prevenzione degli incidenti e di tutela dell'integrità dei lavoratori si scontra con la resistenza da parte di alcuni operatori del settore alla «effettiva» applicazione delle norme di legge e delle regole di sicurezza contenute nei piani.

Sotto questo profilo, in una logica di contrasto di comportamenti irregolari, l'Autorità ritiene necessario che le SS.AA. attendano alla selezione dei contraenti anche in base a criteri di provata affidabilità nella prevenzione degli incidenti e di capacità ad eseguire i lavori in sicurezza.

In questo senso, i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall'art. 75, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (oggi art. 38, comma 1, lettera *e)* del codice degli appalti n. 163/2006), in base al quale tra le cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici è compreso l'«aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio».

Tale circostanza, come è noto, configura un requisito di ordine generale e di affidabilità per poter contrattare con la P.A., ed è soggetto a una verifica di tipo dinamico da parte delle SS.AA. in occasione di ogni singola gara (si veda anche l'art. 3 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni, che affida al committente l'onere di verificare «l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici»).

In coerenza con le citate disposizioni, il regolamento sulla qualificazione n. 34/2000, all'art. 27, comma 2, prevede che nel casellario informatico presso l'osservatorio siano annotati tra l'altro:

«*p)* eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti».

In ordine ai presupposti per l'iscrizione nel casellario di detta annotazione, l'Autorità con successive determinazioni n. 16-23/2001, n. 10/03, n. 13/2003 e n. 1/05, ha complessivamente affermato che:

l'accertamento della esistenza e della gravità della violazione compete alla stazione appaltante;

detto accertamento è di natura discrezionale e comporta l'obbligo di motivazione;

la S.A. può desumere la «gravità» della violazione dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione penale (arresto o ammenda) irrogata, dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle eventuali altre conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro);

per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, ma anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.

In rapporto agli obbiettivi sopra indicati emerge l'esigenza di incrementare la pubblicità — tramite l'Osservatorio — delle notizie circa la affidabilità delle imprese sotto il profilo della sicurezza e di implementare il casellario informatico con le annotazioni riguardanti le infrazioni delle norme sulla sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani.

Nell'attuale *corpus* normativo «la grave negligenza» e «la grave inadempienza contrattuale» in tema di sicurezza di cui all'art. 27, comma 1, lettera *p)* del Regolamento n. 34/2000 trova risonanza in alcune altre disposizioni legislative e regolamentari.

In primo luogo, l'art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994, modificata dalla legge n. 415/1998, oggi riprodotto nell'art. 131 del codice degli appalti, ove è sancito che «le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto».

Al contempo, l'art. 127, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — e analogamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni — che consente al coordinatore per l'esecuzione, al ricorrere di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di assumere diversi provvedimenti, graduati in rapporto alla valutazione del caso concreto ed in particolare:

«*d)* proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».

Se ne deduce che sia la fattispecie di cui all'art. 131 del codice 163 che quelle di cui all'art. 127 del regolamento n. 554/1999 possono integrare gli estremi per l'iscrizione nel casellario informatico delle imprese ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Tuttavia, allo stato attuale, sono oggetto di comunicazione al casellario da parte delle stazioni appaltanti solo le infrazioni che hanno già determinato la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994.

Nella prassi si è quindi determinata una applicazione riduttiva della norma, rispetto alla più ampia formulazione dello stesso art. 27 o del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, atteso che la gravità dell'infrazione è spesso da collegare alla recidività della stessa.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;

il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un'attività amministrativa di discrezionalità tecnica;

sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza «contrattuali» nel senso sopra indicato);

la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;

i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta; inoltre su tali costi non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

in sede di valutazione della congruità delle offerte, la stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 e dall'art. 87, comma 2, lettera *e)* del codice n. 163/2006, alla verifica del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

gli apprestamenti di cui all'art. 7, comma 1, elencati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d'asta;

il coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) ha l'obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (*ex lege*) che, in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

nel caso di varianti in corso d'opera, le relative perizie, ai sensi dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;

le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell'appalto;

le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, secondo la procedura dell'art. 119 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (oggi, art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006);

le stazioni appaltanti devono inviare all'Osservatorio, per l'annotazione nel casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;

tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

06A07466

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 2 febbraio 2002 tra l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo e le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e, successivamente in data 11 ottobre 2002, con la R.S.A. UGL Autoferrovieri in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. di Rovigo (Pos. 14121). (Deliberazione n. 06/423).

LA COMMISSIONE

nella seduta del 19 luglio 2006;

PREMESSO

che la SITA S.p.a. di Rovigo svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 13 gennaio 1999, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 14 novembre 1997 tra l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e FAISA-CISAL;

che, in data 2 ottobre 2002 e 11 ottobre 2002 l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo ha concluso rispettivamente con le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e con la R.S.A. UGL Autoferrovieri un accordo aziendale di identico contenuto sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 8 gennaio 2003, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 22 gennaio 2003, il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero;

- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

RILEVATO

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo urbano ed extraurbano sono così individuate: dalle 5,00 alle 8,15 e dalle 12,00 alle 14,40;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno stabilito che «le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea» e che, comunque, per meglio conseguire le finalità di cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»;

che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno escluso dagli scioperi i servizi «disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari»;

che le parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della predetta regolamentazione, hanno raggiunto un accordo in ordine alla riduzione dei servizi minimi ammessa in occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto nazionale stabilendo che in ogni caso saranno garantiti i servizi per i disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, «nonché i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani, assolutamente indispensabili alla generalità dei clienti, individuati, per come prescritti dagli enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi»;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di presidi aziendali (un centralinista, una unità per l'ufficio movimento);

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla SITA S.p.a. di Rovigo, concluso in data 2 febbraio 2002 con le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e, successivamente in data 11 ottobre 2002, con la R.S.A. UGL Autoferrovieri;

PRECISA

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. di Rovigo, le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, la R.S.A. UGL Autoferrovieri, al prefetto di Rovigo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

VERBALE DI ACCORDO

Presso la sede di Assindustria di Rovigo, in data odierna 2 ottobre 2002, la SITA (R. Buoso - Direttore, assistito da R. Baruffaldi e C. Fassina) e le OO.SS./RSA FITL/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI e FAISA/CISAL del Gruppo di Rovigo (L. Tugnolo, T. Rossi, E. Rizzo, C. Rizzatello, E. Carità, O. Marangoni, C. Siviero, A. Contiero, F. Raddi) si sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre 1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999.

LE PARTI
premesso

che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;

che la Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot. n. 7888, pos. n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino l'accordo del 14 novembre 1997, citato, alla predetta provvisoria regolamentazione, segnalando contestualmente che l'art. 16 della stessa prevede, al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, che le aziende concordino con le rappresentanze sindacali alcune modalità operative da rispettare in occasione di sciopero;

preso atto

che, ove le Parti non provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare il citato accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia procederà alla emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

tenuto conto

delle osservazioni formulate dalle organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995;

convengono

procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2.1, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione.

fasce garantite.

Le fasce orarie, durante le quali deve essere garantito il servizio completo ed integrale urbano ed extraurbano in caso di sciopero, sono così identificate:

a. 1ª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15;

b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45.

procedure da adottare per qarantire il servizio durante tutta la durata delle fasce.

Lo sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza.

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio.

Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea predetto di cui al paragrafo immediatamente sopra. Ai fini di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi necessari dei trasferimenti a vuoto (effettuabili alla velocità commerciale di quel tipo di trasferimento e con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore per tale attività). I trasferimenti a vuoto saranno realizzati, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le finalità di cui sopra, con le seguenti modalità:

a. per la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente dopo l'ultima corsa della 1ª fascia, se la corsa medesima si è conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15;

b. per riprendere il servizio del giorno seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia;

c. nell'eventuale casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa.

L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare ed integrale servizio al momento della ripresa dello sciopero, ovvero in ipotesi di revoca ternpestivà dell'agitazione.

servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina del diritto di sciopero.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari.

manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto.

I servizi da garantire in occasione della manifestone sindacale nazionale per rinnovo del contratto sono, i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonché i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani, assolutamente indispensabili per la generalità dei clienti, individuati, per come prescritti dagli enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi.

informazione alla clientela.

l'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela in tempo utile anche attraverso i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus.

garanzia dei presidi.

I servizi indispensabili per la sicurezza, protezione degli impianti, degli automezzi e dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unità per l'ufficio movimento.

personale non viaggiante.

Il personale non viaggiante può effettuare sciopero anche in coincidenza con l'inizio o la fine turno di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale.

regolamento di servizio.

Il presente accordo sarà inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità ai fini di emanare il conseguente regolamento di servizio.

L.C.S.
SITA S.p.a.: firmato

OO.SS. / RSA/: FIRMATO
FITL/CGIL: FIRMATO
FIT/CISL: FIRMATO
UILTRASPORTI: FIRMATO
FAISAL/CISAL: FIRMATO

VERBALE DI ACCORDO

Presso la sede di Rovigo, in data odierna 11 ottobre 2002, la SITA (R. Buoso - Direttore, assistito da R. Baruffaldi e C. Fassina) e la O.S./RSA UGL Autoferrotranvieri del Gruppo di Rovigo (G.F. Buoso, M. Cappello) si sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre 1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999.

LE PARTI
premesso

che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;

che la Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot. n. 7888, pos. n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino l'accordo del 14 novembre 1997, citato, alla predetta provvisoria regolamentazione, segnalando contestualmente che l'art. 16 della stessa prevede, al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, che le aziende concordino con le rappresentanze sindacali alcune modalità operative da rispettare in occasione di sciopero;

preso atto

che, ove le Parti non provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare il citato accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia procederà alla emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

tenuto conto

delle osservazioni formulate dalle organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995;

convengono

procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2.1, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione.

fasce garantite.

Le fasce orarie, durante le quali deve essere garantito il servizio completo ed integrale urbano ed extraurbano in caso di sciopero, sono così identificate:

a. 1ª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15;

b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45.

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce.

Lo sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza.

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio.

Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea predetto di cui al paragrafo immediatamente sopra.

Ai fini di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi necessari dei trasferimenti a vuoto (effettuabili alla velocità commerciale di quel tipo di trasferimento e con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore per tale attività). I trasferimenti a vuoto saranno realizzati, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le finalità di cui sopra, con le seguenti modalità:

a. per la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente dopo l'ultima corsa della 1ª fascia, se la corsa medesima si è conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15;

b. per riprendere il servizio del giorno seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia;

c. nell'eventuale casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa.

L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare ed integrale servizio al momento della ripresa dello sciopero, ovvero in ipotesi di revoca tempestiva dell'agitazione.

servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina del diritto di sciopero.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari.

manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto.

I servizi da garantire in occasione della manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto sono i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonché i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani assolutamente indispensabili per la generalità dei clienti, individuati, per come prescritti dagli Enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi.

informazione alla clientela.

L'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela in tempo utile anche attraverso i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus.

garanzia dei presidi.

I servizi indispensabili per la sicurezza, protezione degli impianti, degli automezzi e dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unità per l'ufficio movimento.

personale non viaggiante.

Il personale non viaggiante può effettuare sciopero anche in coincidenza con l'inizio o la fine turno di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale.

regolamento di servizio.

Il presente accordo sarà inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità ai fini di emanare il conseguente regolamento di servizio.

L.C.S.
SITA S.p.a.: FIRMATO

O. S./RSA
UGL Autoferrotranvieri: FIRMATO

06A07416

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra la azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. di Firenze. (Pos. 14677). (Deliberazione n. 06/424).

LA COMMISSIONE

nella seduta del 19 luglio 2006;

PREMESSO

che l'azienda SITA S.p.a. di Firenze svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 10 settembre 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 22 novembre 1991 tra l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.A. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL;

che, in data 18 ottobre 2002, l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 6 dicembre 2002, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 9 dicembre 2002, il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso avviso favorevole in ordine all'accordo in quanto in esso «si prevede l'assolvimento dei servizi minimi essenziali per assicurare il trasporto di determinate categorie di utenti»;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

RILEVATO

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: dalle 4,15 alle 8,15 e dalle 12,30 alle 14,30;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno fino a capolinea, alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero»;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di quattro presidi aziendali (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unità di pronto soccorso; un responsabile per l'autostazione);

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda SITA S.p.a. di Firenze, concluso con la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002;

PRECISA

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.a. di Firenze, la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL dell'azienda SITA S.p.a. di Firenze, al prefetto di Firenze, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

SITA S.p.a.

SEDE REGIONALE DELLA TOSCANA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 ottobre 2002 presso la sede Toscana di SITA S.p.a. si sono incontrate la Direzione aziendale (Del Bolgia, Befani) e la RSU FILT-FIT-UILT-FASA CISAL (Cecchi, Volpi, Paoletti, Tonola, Sodi, Becciolini) per procedere all'adeguamento dell'accordo aziendale stipulato in data 22 novembre 1991 alle nuove norme legislative recate dalla legge n. 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:

a) legge n. 146/1990, come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

b) protocolli nazionali 7 febbraio 1991 e 23 marzo 1999;

c) deliberazone della Commissione di garanzia del 10 dicembre 1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

d) dall'accordo aziendale del 22 novembre 1991, giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione assunta nella seduta del 10 settembre 1992.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudizale che ne inficasse anche parzialmente la legittimità, le parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione n. 02/13 dalla Commissione di garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione);

art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni);

art. 8 (revoca):

art. 9 (proclamazione dello sciopero);

art. 10 (rarefazione);

art. 11 (durata e modalità dello sciopero);

art. 12 (scioperi a scacchiera);

art. 14 (assemblee);

art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL);

art. 16 (regolamento di servizio);

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: dalle ore 4,15 alle ore 8,15 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero;

3) i presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

un addetto al movimento;

um responsabile per l'officina;

una unità di pronto soccorso;

un responsabile per l'autostazione;

4) circa l'individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato da SITA S.p.a. si fa rinvio ai programmi e orari di servizio sottoscritti all'atto della stipula dei contratti di servizio e obbligatoriamente pubblicati da tutte le imprese toscane in conformità con le disposizioni regionali.

Copia del presente verbale di accordo è inviato alla Commissione di garanzia.

SITA S.p.a.: FIRMATO

R.S.U.: FIRMATO

06A07415

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'Azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro e la R.S.U. in data 14 dicembre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro. (Pos. 14909). (Deliberazione n. 06/425).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI

nella seduta del 19 luglio 2006

PREMESSO

che l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 14 dicembre 2002, l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) e la R.S.U. ha concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 10 gennaio 2003, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che peraltro, nessuna associazione si è pronunciata sul contenuto del predetto accordo;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio altemativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

RILEVATO

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: dalle 4,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 14,30;

che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno fino a capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero»;

che le parti hanno previsto, altresì, che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di tre presidi aziendali (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unità di pronto soccorso);

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), concluso con la R.S.U. in data 14 dicembre 2002;

PRECISA

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), la R.S.U. dell'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), al prefetto di Arezzo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

GRUPO DI SANSEPOLCRO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 dicembre 2002 presso a sede Toscana di SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro, si sono incontrate la Direzione aziendale (Del Bolgia, Zoi) e le OO.SS. - Segreterie provinciali ed RSU (Centobelli, Boncompagni Sauro, Carnicci, Pellegrini, Turcheria, Crocioni, Lombardi) per procedere all'adeguamento dell'accordo aziendale stipulato in data 12 maggio 1994 alle nuove norme legislative recate dalla legge n. 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 dicembre 2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:

a) legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000;

b) protocolli nazionali 7 febbraio 1991 e 23 marzo 1999;

c) deliberazione della Commissione di garanzia del 10 dicembre 1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

d) dall'accordo aziendale del 12 maggio 1994 e della delibera al riguardo assunta dalla Commissione di garanzia nella seduta del 23 giugno 1994.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) ricezione ed adesione, oltreché ovviamente alle norme di legge, anche ai contenuti ed ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione n. 02/13 dalla Commissione di garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione);

art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni);

art. 8 (revoca);

art. 9 (proclamazione dello sciopero);

art. 10 (rarefazione);

art. 11 (durata e modalità dello sciopero);

art. 12 (scioperi a scacchiera);

art. 14 (assemblee);

art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL);

- art. 16 (regolamento di servizio).

2) Le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza, sono le seguenti: dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

3) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- un addetto al movimento;
- un responsabile per l'officina;
- una unità di pronto soccorso.

4) Circa l'individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possono garantire un servizio alternativo a quello erogato da SITA S.p.a., si fa rinvio ai programmi ed orari di servizio sottoscritti all'atto della stipula dei contratti di servizio ed obbligatoriamente pubblicati da tutte le imprese toscane in conformità con le disposizioni regionali.

Copia del presente verbale di accordo è inviato alla Commissione di garanzia.

SITA S.p.a.: FIRMATO

R.S.U.: FIRMATO

06A07414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure contro la tratta di persone - Programmi di assistenza (Avviso n. 1 del 3 agosto 2006).

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità, di seguito illustrati.

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237. A tal fine la commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

Definizioni:

programma di assistenza: per programma di assistenza si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

progetti di fattibilità: per progetti di fattibilità si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti locali o enti privati, tesi a realizzare i progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;

progetti individualizzati di assistenza: per progetti individualizzati di assistenza si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

2. *Obiettivi.*

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità annuali volti a realizzare progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di € 2.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti:

persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

5. *Proponenti ed attuatori.*

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti attuatori privati debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la produzione di apposite lettere di intenti. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, queste devono essere specificate in maniera analitica e gli stessi soggetti privati che svolgono attività di assistenza per le finalità di cui all'art. 13 della citata legge debbono essere iscritti, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

6. *Durata dei progetti di fattibilità.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di dodici mesi che prevedano progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti di fattibilità deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di avvio e realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;

2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;

3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere;

4) la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo ai programmi ex art. 18 decreto legislativo n. 286/1998;

5) le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze, le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti;

6) carattere innovativo del progetto;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire, con particolare riferimento all'ampia dimensione territoriale del progetto e/o alla localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno, ed inoltre definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie; effetto moltiplicatore; trasferibilità dei risultati; promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate, con allegata la copia del decreto di iscrizione alla seconda sezione del registro di cui al precedente punto 5, o dell'idonea documentazione dell'avvenuta iscrizione tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della medesima iscrizione.

8. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Ulteriori informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti sono disponibili nel sito http://www.pariopportunita.gov.it. I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la segreteria tecnica della commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, tel. 06/67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. *Procedure di selezione.*

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di candidatura firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1 al presente avviso);

privi del formulario allegato al presente avviso, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2 al presente avviso);

privi della documentazione di cui al precedente art. 7;

privi delle lettere di intenti con cui le regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura del 20% della spesa totale e a stipulare la relativa convenzione, qualora l'ente proponente o attuatore per la realizzazione del progetto sia un ente privato;

privi dello schema tipo di convenzione che le regioni e/o gli enti locali intendono stipulare con l'ente privato proponente o attuatore per la realizzazione del progetto;

privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;

presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *b)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, o che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato;

privi delle lettere di intenti prodromiche alla stipula delle convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n. 286/1998, e con i servizi sociali degli enti locali.

9.2 Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di attuazione della legge n. 228/2003.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

a) esperienza e capacità organizzativa del proponente e del soggetto o dei soggetti attuatori;

b) disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità in grado di assistere le vittime in fase di avvio e prosecuzione del procedimento penale;

c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia (Prefetture, Autorità giudiziaria, Forze dell'ordine, Servizi sanitari, Servizi sociali);

d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;

e) tipologia di forme di partenariato o di collaborazione con gli enti titolari dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età, del genere;

g) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

h) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;

i) carattere innovativo del progetto;

j) ottimale rapporto costi/benefici.

10. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo da parte del dipartimento per i diritti e le pari opportunità e sottoscritto dall'ente proponente.

11. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti di fattibilità relativi ai progetti individualizzati di assistenza dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7 e rispettando i criteri di ammissibilità specificati al punto 9.1.

Le buste contenenti le proposte (un originale più due copie cartacee e floppy disk o cd contenente il formulario, la relazione illustrativa, l'analisi costi-benefici, la scheda descrittiva dei soggetti proponente e attuatore/i) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di assistenza - art. 13 della legge n. 228/2003», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Segreteria tecnica della commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Segreteria tecnica della commissione interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4º piano, stanza 4090.

La commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

ALLEGATO 1

Fac simile della domanda di candidatura

Programmi di assistenza a favore delle vittime di tratta
(in esecuzione dell'art.13 - L. 228/2003 e del D.P.R. n. 237/2005)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
Ragione Sociale: ....
Natura giuridica: ....
Indirizzo ....CAP..............
Tel. .... fax .... e-mail..............................
Codice fiscale ....
Conto corrente bancario n................ Abi e Cab...
Conto di Tesoreria aperto presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia..............................

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti di fattibilità della durata di 12 mesi a valere sulle risorse del programma di assistenza assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza (art.13 della Legge n. 228/2003 e D.P.R. n. 237/2005), di cui all'Avviso n. 1 del 03.08.2006.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto: ....

Copertura geografica del progetto:

..

Costo del Progetto:

Totale €. ....
di cui:
€. .... richiesti a valere sulle risorse statali (80%)
€. .... a valere sulle risorse delle Regioni e/o degli Enti Locali (20%)

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:
- non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri Enti Pubblici
- sono state ottenute lettere di intenti con cui le Regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo (indicare l'Ente o gli Enti):
  ....
  ....
  ....
  ....
  ....

  per un importo complessivo di €. ....
- è stato presentato altro progetto sul presente Avviso in qualità di partner (indicare il soggetto o i soggetti proponenti)..............................

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente)

....
....

Altri Enti partecipanti al Progetto

....
....
....
....
....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa: gli obiettivi da conseguire, i tempi di avvio e realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto; le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni; il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere; la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo ai programmi ex art. 18 D.lgs. 286/98; le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze, le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti; il carattere innovativo del progetto;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire, con particolare riferimento all'ampia dimensione territoriale del progetto e/o alla localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno, d inoltre definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie; effetto moltiplicatore; trasferibilità dei risultati; promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate, con allegata la copia del decreto di iscrizione alla seconda sezione del registro di cui al precedente punto 5, o dell'idonea documentazione dell'avvenuta iscrizione tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) il formulario allegato all'avviso, compilato e firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) le lettere di intenti con cui le Regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura del 20% della spesa totale e a stipulare la relativa convenzione, qualora l'ente proponente o attuatore per la realizzazione del progetto sia un ente privato;

f) lo schema tipo di convenzione che le Regioni e/o gli enti locali intendono stipulare con l'ente privato proponente o attuatore per la realizzazione del progetto;

g) lettere di intenti prodromiche alla stipula delle convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.lgs 286/98, e con i servizi sociali degli enti locali.

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO 2

Formulario per la presentazione del progetto

Codice (da compilare da parte della Commissione)

Sezione 1: Dati generali del progetto

1.1 Titolo del progetto

1.2. Copertura geografica del Progetto

1.3 Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 30 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

Sezione 2: Soggetti Partecipanti

2.1 Soggetto proponente
Nome:____
Ragione Sociale: ____

Sede Legale: ______________________________città: ____________
Indirizzo: ________________________________città: ________ ___CAP_____
Tel: ________________________
Fax: ________________________
E-mail: ______________________

Codice Fiscale: ____________________Partita IVA. ________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: ____________________

2.2 Eventuali soggetti attuatori

Nome:____
Ragione Sociale: ____

Sede Legale: ______________________________città: ____________
Indirizzo: ________________________________città: ________ ___CAP_____
Tel: ________________________
Fax: ________________________
E-mail: ______________________

Codice Fiscale: ____________________Partita IVA. ________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: ____________________

(da ripetersi per ciascun Ente attuatore)

2.3 Altri soggetti partecipanti

Nome:____
Ragione Sociale: ____

Sede Legale: ______________________________________città: ________________
Indirizzo: ____città: ____________CAP_____
Tel: ___________________________
Fax: ___________________________
E-mail: _________________________

Codice Fiscale: ________________________Partita IVA. ______________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: ______________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

Sezione 3: Descrizione del Progetto

3.1 Contesto Locale

Descrizione del fenomeno e del territorio nel quale verranno realizzati gli interventi.
(max 30 righe)
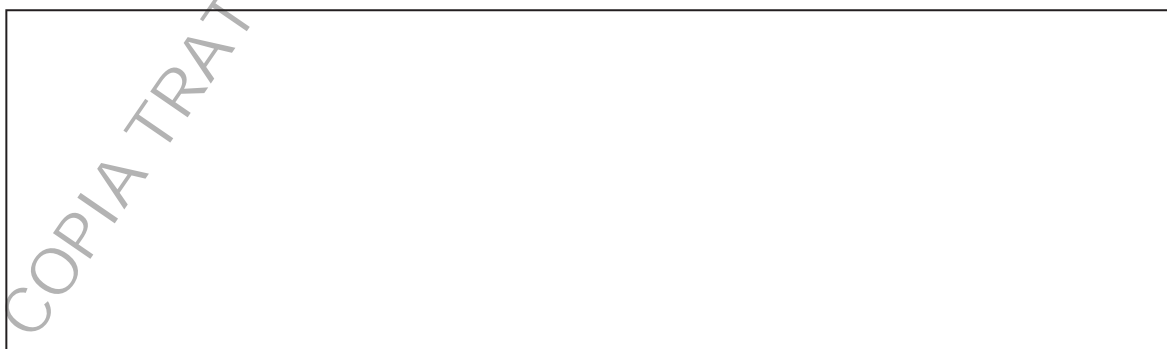
3.2 Evidenze sulle caratteristiche del fenomeno in cui si intende intervenire e prospettive di successo dell'intervento proposto

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e le esperienze da cui derivano tali evidenze *(max 20 righe)*:

- ricerche-azioni territoriali:
- studi "ad hoc" settoriali:
- esperienze precedenti:
- altro (specificare):

3.3 Obiettivi del progetto

Indicare gli obiettivi del progetto *(max 10 righe)*

3.4 Azioni del progetto

Descrivere le azioni del progetto, specificando per ciascuna di esse *(max 30 righe per azione)*:
- la tipologia dell'azione;
- la localizzazione;
- il numero e la tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere);
- la metodologia di lavoro;
- le risorse umane che si intendono impiegare;
- le strutture e le attrezzature che si intendono utilizzare;
- i tempi di avvio e di realizzazione;

Tipologia di azione:
Localizzazione:
Numero e la tipologia dei soggetti destinatari:
Metodologia:
Risorse umane che si intendono impiegare:
Strutture e attrezzature che si intendono utilizzare:
Tempi di avvio e di realizzazione:

(da ripetersi per ciascuna tipologia di azione)

3.5 Indicare interlocutori/attori territoriali che si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto *(max 10 righe)*
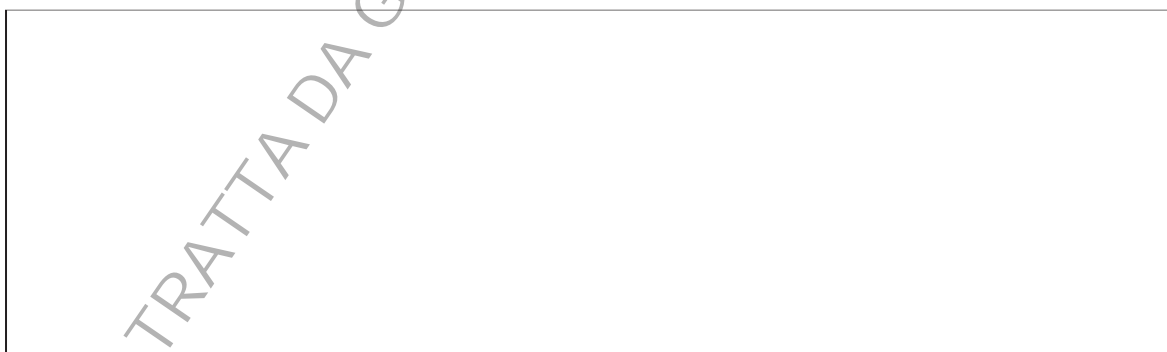
3.9 Effetti attesi: stima quantitativa

Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (p.e. n. di possibili vittime cui si prevede di fornire servizi di consulenza e assistenza; n. di vittime con le quali si prevede di sviluppare i progetti individualizzati di assistenza; n. di agenzie territoriali e di destinatari intermedi che si prevede di coinvolgere…) *(max 10 righe)*

3.10 Valutazione degli interventi

Indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto *(max 10 righe)*

3.11 Personale complessivamente necessario per lo svolgimento del progetto:

	Ruolo	Livello e tipologia Formazione (diploma s.m.s.; laurea…)	Livello Formazione Interventi sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto

(aggiungere tante righe quanei sono le figure previste)

Sezione 5: Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente: ____

Voce di spesa

Personale		***Incidenza Percentuale sul progetto totale***
Coordinamento del progetto	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale coordinamento	
Consulenze/supervisioni per i servizi di assistenza	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale cons./superv.	
Formatori	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale formatori	
Operatori	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale operatori	
Segreteria e personale amministrativo	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale Segreteria e personale amministrativo	
Altre consulenze	Totale ore	
	Costo medio Orario	
	Totale segreteria	
	Totale personale	
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10%)		
Acquisto/noleggio/leasing	Totale	
Manutenzione	Totale	
	Totale mezzi e attrezzature	
Spese di gestione dei servizi di assistenza		
Affitto locali	Totale	
Materiali di consumo	Totale	
Spese di manutenzione	Totale	
Spese utenze	Totale	
Spese vitto, vestiario, effetti letterecci	Totale	
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale	
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie	Totale	
Spese mediche	Totale	

Pocket money beneficiarie/i (minimo 2 euro massimo 3,5 euro al g. a persona)	Totale	
	Totale gestione centri accoglienza	

Costi generali

Affitto locali	Totale	
Materiali di consumo	Totale	
Spese di manutenzione	Totale	
Spese utenze	Totale	
Spese amministrative	Totale	
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale	
	Totale gestione	

Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)

Totale materiale divulgativo	

RIEPILOGO: Totale preventivo per singolo Ente		
	SUB TOTALE	***PERCENTUALE***
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		

Nota: Sono ammissibili superamenti dei massimali indicati solo in caso di comprovate esigenze in relazione alla tipologia del progetto.

06A07449

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'assemblea dell'unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in data 16 dicembre 2005, ha proposto alcune modifiche allo statuto di detta Unione estendendo a tre mandati il periodo di rieleggibilità dei componenti del comitato di presidenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Unione italiana delle Camere di commercio con proprio decreto 5 maggio 2006.

06A07450

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adolef»

Estratto determinazione AIC/N n. 886 del 26 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADOLEF nella forma e confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Titolare A.I.C.: Biomed Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Colla, 6/3 - 17014 Cairo Montenotte (Savona - Italia), codice fiscale n. 01390890091.

Confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

A.I.C. n. 036450017 (in base 10), 12SCR1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a., via Provina, 2 - 38040 Ravina (Trento) (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1300 mg; sodio bicarbonato 1000 mg; sorbitolo 550 mg; sodio carbonato anidro 500 mg; sodio benzoato 50 mg; aroma arancio 50 mg; acesulfame K 40 mg; simeticone 6 mg; docusato sodico 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio, mal di tesa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

A.I.C. n. 036450017 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 036450017 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Pulitzer»

Estratto determinazione AIC/N n. 887 del 26 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACICLOVIR PULITZER, rilasciata alla Società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma, codice fiscale n. 03589790587 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «5% crema» 1 tubo da 10 g (Codice A.I.C. n. 036110031) viene autorizzata la confezione: «5% crema» 1 tubo da 3 g (Codice A.I.C. n. 036110043).

Confezione: «5% crema» 1 tubo da 3 g.

A.I.C. n. 036110043 (in base 10), 12FZQV (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5,0 g;

eccipienti: acido stearico 3,3 g; tefose 1500 11,0 g; glicerina 8,0 g; paraffina liquida 4,0 g; metil-para-idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni cutanee da Herpes Simplex quali: Herpes dei genitali primario o ricorrente ed Herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

A.I.C. n. 036110043 - «5% crema» 1 tubo da 3 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 036110043 - «5% crema» 1 tubo da 3 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice A.I.C. n. 036110031, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07460

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-185) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.